



CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI



“RAPPORTO ANNUALE
DI ATTIVITA’ 2007”

2/2008

Pubblicazioni del Consiglio delle Autonomie Locali



CONSIGLIO
DELLE AUTONOMIE
LOCALI

A cura di

Servizio di Assistenza al Consiglio delle Autonomie locali

50123 Firenze, Piazza S. Lorenzo, 5

Tel. 055.238.7902/05- Fax 055.238.7903

e-mail: c.autonomie@consiglio.regione.toscana.it

sito web: www.consiglioautonomie.it

Indice

Prefazione di Marco Romagnoli, Presidente del CAL	Pag.	5
1. Introduzione	»	7
2. Scheda di sintesi dell'attività istituzionale	»	9
3. Analisi dei pareri espressi dal CAL su richiesta del Consiglio regionale suddivisi per commissione	»	11
3.1 Prima Commissione – Affari istituzionali	»	11
3.1.1 Pareri espressi su proposte di legge	»	11
3.1.2 Pareri espressi su proposte di deliberazione	»	13
3.1.3 Pareri espressi su proposte di risoluzione	»	13
3.2 Seconda Commissione – Agricoltura	»	14
3.2.1 Pareri espressi su proposte di legge	»	14
3.2.2 Pareri espressi su proposte di deliberazione	»	14
3.3 Terza Commissione – Attività produttive	»	15
3.3.1 Pareri espressi su proposte di legge	»	15
3.3.2 Pareri espressi su proposte di deliberazione	»	16
3.4 Quarta Commissione – Sanità	»	16
3.4.1 Pareri espressi su proposte di legge	»	16
3.4.2 Pareri espressi su proposte di deliberazione	»	16
3.5 Quinta Commissione – Attività culturali e turismo	»	17
3.5.1 Pareri espressi su proposte di deliberazione	»	17
3.6 Sesta Commissione – Territorio ed ambiente	»	17
3.6.1 Pareri espressi su proposte di legge	»	17
3.6.2 Pareri espressi su proposte di deliberazione	»	18
3.7 Verifica dell'esito dei pareri	»	19
4. Analisi dei pareri espressi dal CAL su richiesta della Giunta regionale	»	21
5. Ulteriori funzioni svolte dal CAL	»	22
5.1 Nomine e designazioni di competenza del CAL	»	22
5.2 Il rapporto di collaborazione tra la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per la Toscana e il Consiglio delle Autonomie locali	»	22
5.2.1 I pareri espressi relativamente alle richieste inoltrate nell'anno 2007	»	23
6. Attività di studio e ricerca	»	29
6.1. Convegni ed incontri di studio	»	29
7. Attività di comunicazione ed informazione	»	31
7.1 La News Letter	»	31
7.2 Il sito web	»	32
7.3 La collana editoriale	»	32
7.4 Le rassegne	»	32



8. Appendici	»	33
<i>a) Caratteristiche competenze e composizione del CAL</i>	»	33
Caratteri e finalità	»	33
Competenze previste dalla L.R. 36/2000	»	33
Competenze previste dallo Statuto regionale	»	33
Composizione	»	33
Procedure	»	33
Componenti	»	34
Struttura tecnica	»	36
<i>b) Disposizioni dello Statuto regionale relative al CAL</i>	»	36
Art. 66 “Consiglio delle Autonomie Locali”	»	36
Art. 67 “Seduta congiunta”	»	36
Art. 74 “Iniziativa popolare”	»	36
Art. 79 “Modifica allo Statuto”	»	36
<i>c) Principali atti in materia di collaborazione tra Consiglio delle Autonomie locali e Corte dei conti</i>	»	37

- Convenzione 16 giugno 2006: “Convenzione sulle modalità di collaborazione fra la Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti della Toscana, il Consiglio delle Autonomie per la Toscana e la Regione Toscana in merito all’esercizio della funzione di controllo sulla gestione degli enti autonomi territoriali”.

- Risoluzione n. 3 del 05.09.2006: “Attività di collaborazione con la Sezione regionale di controllo per la Toscana della Corte dei Conti, ai sensi della convenzione stipulata il 16 giugno 2006. Richiesta e divulgazione dei pareri: approvazione modalità attuative”.

Prefazione

Anche per l'anno 2007 l'attività principale del Consiglio delle Autonomie locali è stata l'espressione di pareri obbligatori sugli atti della programmazione regionale, sulle proposte di legge e di regolamento che riguardano l'esercizio delle competenze degli enti locali.

In questo ambito grande rilievo hanno avuto i pareri sui provvedimenti in materia di governo del territorio, ed in particolare sulla proposta di delibera avente ad oggetto il PIT (Piano di Indirizzo Territoriale) regionale, quale strumento della pianificazione territoriale di livello più elevato, cui si devono conformare gli atti pianificatori di livello provinciale e comunale. Sempre in argomento ma a livello di produzione regolamentare, vi sono i pareri espressi sui regolamenti attuativi della Legge regionale 1/2005 (Norme per il governo del territorio), di particolare rilievo perché l'entrata in vigore di interi settori della legge era stata differita al momento dell'entrata in vigore dei regolamenti attuativi.

I regolamenti sul governo del territorio non sono stati gli unici esaminati dal CAL, ma anzi si inseriscono in una intensa attività regolamentare di competenza della Giunta sottoposta al parere obbligatorio del Consiglio che, come l'anno precedente, è in continuo aumento e la cui disciplina, attualmente risolta in analogia con la disciplina prevista per i pareri resi

al Consiglio regionale, non ha ancora trovato un auspicato riconoscimento normativo.

Costante è stata anche per il 2007 la partecipazione al tavolo di concertazione istituzionale quale sede generale e stabile di raccordo, confronto e collaborazione, per l'attivazione di strumenti di programmazione e di politiche generali e di settore, attraverso azioni condivise tra Regione e sistema delle autonomie locali.

Come per l'anno passato, anche per le nomine e le designazioni - di competenza del sistema degli Enti locali - di rappresentanti negli organismi regionali, secondo quanto previsto dall'articolo 66 comma 6 dello Statuto, il CAL ha provveduto a designare 18 rappresentanti sulla base dell'intesa con la Giunta regionale, ciò che ha consentito di procedere alle nomine ed alle designazioni ssentite le associazioni rappresentative degli Enti locali.

Importante ed in continuo aumento è stata l'attività di consulenza della Corte dei Conti, in materia di contabilità pubblica, tramite il Consiglio delle Autonomie Locali, anche grazie alla conoscenza fornita dal sito del CAL che consente un accesso diretto ai quesiti posti dagli enti locali ed ai connessi pareri della Corte dei Conti.

Marco Romagnoli
Presidente del CdAL

I.

Introduzione

Il presente Rapporto illustra ed analizza l'attività svolta dal Consiglio delle Autonomie locali CAL della Regione Toscana nel corso del 2007.

Il Rapporto descrive dettagliatamente l'attività istituzionale svolta dal CAL nella partecipazione consultiva al processo decisionale regionale che si svolge nell'ambito del Consiglio regionale.

Questa attività si sostanzia nella formulazione di pareri in ordine alle proposte di legge, di deliberazione, di risoluzione sottoposte all'esame delle commissioni consiliari e di interesse per gli enti locali, in quanto attinenti alle loro competenze, alla ripartizione di esse con la Regione, all'istituzione di enti ed agenzie regionali, al bilancio regionale ed agli atti generali della programmazione.

L'attività istituzionale è stata ampliata con la previsione dell'art. 66, comma 3 del nuovo Statuto nel quale si prevede che il CAL esprima parere obbligatorio anche sulle proposte di regolamento della Giunta Regionale che riguardano l'attribuzione delle competenze degli enti locali.

In particolare, di seguito saranno analizzati i contenuti dei pareri espressi dal CAL suddivisi in base alla commissione che esprime il parere referente sul provvedimento e i contenuti dei pareri espressi sulle proposte di regolamento di iniziativa della Giunta Regionale e l'esito che hanno avuto nelle decisioni finali del Consiglio regionale.

Per quel che riguarda il grado di accoglimento dei rilievi formulati dal CAL nei pareri espressi può essere verificata solo per gli atti che hanno concluso il loro iter deliberativo e prendendo in considerazione il fatto che, ad eccezione di condizioni a carattere specifico, le altre condizioni e le raccomandazioni di norma hanno un carattere più generale e sono spesso rivolte a sollecitare comportamenti per il futuro.

Nell'ambito del Cap. 5 "Ulteriori funzioni svolte

dal CAL", sono descritte le altre attività esperite dal CAL, ad integrazione di quelle consultive, ed in particolare le problematiche poste dall'attuazione dell'articolo 66, comma 6, del nuovo Statuto regionale e le numerose designazioni effettuate in virtù di questa disposizione che attribuisce al CAL una competenza nuova (ed unica nel panorama italiano in quanto non posseduta dai consigli delle autonomie locali istituiti dalle altre regioni) stabilendo che spettano ad esso le nomine e designazioni di competenza del sistema degli enti locali di suoi rappresentanti negli organismi regionali.

Un'altra novità rispetto all'anno passato è stata anche l'intensa attività di collaborazione svolta con la Sezione regionale della Corte dei Conti.

Nei casi da ultimo considerati ci troviamo di fronte ad attività destinate ad ampliarsi in futuro con l'attuazione del nuovo Statuto regionale.

Il Rapporto si conclude con il richiamo ai tratti essenziali del CAL, come definiti dalla legge istitutiva, e con un'appendice contenente le disposizioni dello Statuto regionale ad esso relative.

gono invece illustrate le attività di studio, ricerca, comunicazione ed informazione rivolte al sistema degli enti locali.

In particolare viene descritta l'attività di approfondimento di temi attuali e significativi svolta attraverso convegni, studi ed iniziative.

In questo contesto si colloca anche la gestione del sito web, ormai operante da tempo.

Nella terza ed ultima parte del Rapporto sono infine richiamati i tratti essenziali del CdAL come definiti dalla legge istitutiva, nonché la sua attuale composizione.

Si è ritenuto inoltre opportuno, anche quest'anno, inserire un'appendice contenente le disposizioni dello Statuto regionale relative al CdAL.

1. La relazione del rapporto è stata curata dalla Dott.ssa Iolanda Giusteschi Conti del Settore di Assistenza al CAL, con la collaborazione della Dott.ssa Cristina Bracci e della Dott.ssa Gemma Favilli.



2.

Scheda di sintesi dell'attività istituzionale

Nel corso del 2007 il Consiglio delle Autonomie locali, rinnovati alcuni componenti elettivi a seguito di un avvicendamento nella carica ricoperta presso il proprio Ente, ha tenuto complessivamente 9 sedute, esprimendo 56 pareri obbligatori (quest'anno, a differenza dell'anno passato, non si è provveduto ad alcuna riasunzione ai sensi dell'art. 67, co. 1, del regolamento interno del Consiglio regionale).

I pareri sulle proposte di legge sono stati 25 mentre le pronunce sulle proposte di deliberazione, di regolamento e di risoluzione sono state rispettivamente 20, 10 e 1. Si ritiene opportuno precisare fin d'ora che nel 2007 per quanto concerne i regolamenti il CAL ha espresso parere obbligatorio sempre su atti di provenienza della Giunta regionale e mai del Consiglio, competenza che invece gli è riconosciuta in base al nuovo art. 66, co. 3 dello Statuto.

Per quanto concerne il quorum deliberativo si rileva che quest'anno, analogamente all'anno passato, quasi tutti i pareri sono stati espressi all'unanimità, salvo il parere sulla Proposta di legge n. 204 - Modifiche alla L.R. 18 maggio 1998, n. 25 "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati", che è stato espresso a maggioranza.

Merita segnalare inoltre che nessuna delle 56 pronunce espresse nel periodo considerato ha avuto carattere negativo: infatti 44 pareri sono stati interamente favorevoli, 8 sono stati favorevoli ma con alcune raccomandazioni di carattere generale e rivolte alla futura attività legislativa, 2 hanno subordinato il carattere favorevole del parere all'accoglimento di specifiche condizioni e infine 2 hanno accompagnato ad una pronuncia favorevole sia raccomandazioni che condizioni.

Nelle pronunce del CAL sono stati complessivamente formulati 18 rilievi specifici, di cui 4 condizioni e 14 raccomandazioni.

Questa distinzione, conseguente alla qualificazione attribuita dallo stesso CAL alle proprie pronunce a seguito dell'accordo intercorso nel settembre 2002 fra l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, i Presidenti delle commissioni consiliari e il Presidente del CAL, è stata confermata anche per le pronunce espresse in questo anno, in quanto ritenuta la soluzione più idonea ad agevolare le commissioni consiliari a pronunciarsi espressamente sui rilievi specifici formulati dal CAL nei propri pareri.

Anche l'anno in esame, come gli anni passati, è stato contraddistinto da un'intensa attività di raccordo con le Associazioni rappresentative degli enti locali, svolta dalla Presidenza del CAL con il supporto tecnico del Settore di Assistenza, in sede di istruttoria degli atti collocati all'ordine del giorno del Tavolo di concertazione interistituzionale.

Dei 56 atti oggetto delle pronunce del CAL, 11 non hanno ancora concluso il loro iter deliberativo. Dei restanti 45 approvati dal Consiglio regionale, soltanto 10 sono stati oggetto di rilievi da parte del CAL: per la precisione 16, di cui 12 raccomandazioni e 6 condizioni.

Di tali rilievi sembrano essere state accolte soltanto 2 raccomandazioni ed 1 condizione.

Questo dato, del tutto similmente all'anno 2006, risulta estremamente difficile da verificare soprattutto per quanto riguarda le raccomandazioni perché, di regola, hanno carattere generale e sono rivolte al futuro, sollecitando l'adozione di determinati interventi o l'assunzione di specifici comportamenti. Di ciò si darà conto in maniera più approfondita nel presente rapporto alla sezione dedicata.



3.

Analisi dei pareri rilasciati dal Consiglio delle Autonomie Locali

Come ogni anno la principale attività svolta dal CAL è costituita dall'analisi degli atti normativi trasmessi dal Consiglio regionale per i quali è richiesto l'espressione di un parere obbligatorio. Nel 2007 i pareri espressi dal CAL hanno riguardato un panorama ampio e materialmente molto eterogeneo, rendendo difficile l'individuazione di un criterio utile alla loro classificazione. Pertanto non potendo operare una suddivisione per macroaree tematiche, si è scelto di seguire il criterio formale della commissione consiliare di volta in volta incaricata di esprimere parere referente sul provvedimento. Agli esiti dei rilievi formulati dal CAL è dedicato un apposito paragrafo.

3.1. Prima commissione - Affari istituzionali

(Affari istituzionali, programmazione, bilancio, finanze e tributi, demanio e patrimonio, ordinamento degli uffici, personale, polizia urbana e rurale, circoscrizioni comunali, difensore civico, Affari generali)


3.1.1 Pareri espressi su Proposte di Legge

In merito alla **Proposta di Legge n. 176** "Disposizioni per lo sviluppo della cooperazione tra enti locali. Modifiche alle leggi regionali 16 agosto 2001, n. 40 (Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative comuni), 9 settembre 1991, n. 47 (Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche), 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale di protezione civile)", il CAL ha espresso un parere favorevole, con raccomandazione. Si tratta di una proposta volta ad adeguare la normativa in materia di incentivazione delle gestioni associate tra Comuni al nuovo assetto previsto dallo Statuto. È previsto il rinvio ad apposito regolamento attuativo per la disciplina di tutti gli aspetti procedurali oggi collocati nel programma di riordino territoriale, e per introdurre una disciplina di

carattere negoziale per la nascita di nuovi circondari provinciali, senza sostituire la disciplina statale costituita dal Testo Unico degli Enti Locali. Il CAL ha formulato la propria raccomandazione al fine di garantire comunque, nella fase antecedente l'entrata in vigore del regolamento, l'attuazione di quanto previsto dalla LR n. 40/2001 e la partecipazione della Regione Toscana al riparto di risorse finanziarie trasferite dallo Stato per l'incentivazione delle gestioni associate.

Per quanto riguarda la **Proposta di Legge n. 177**, "Modifiche alla LR 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della Rete telematica regionale toscana)", che ha disposto l'adeguamento della normativa di settore al Codice dell'amministrazione digitale introdotto con d. lgs. n. 82/2005, senza che ciò abbia comportato modifiche rilevanti a livello di enti locali, il CAL si è limitato a confermare l'orientamento favorevole che già aveva espresso nel parere emesso nei confronti della Proposta di Legge che ha concluso positivamente il suo iter deliberativo divenendo LR n. 1/2004 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "Rete telematica regionale Toscana").

La **Proposta di Legge n. 179**, "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro", ha previsto il riordino della materia dei contratti pubblici in conformità alla disciplina statale prevista dal Codice dei contratti pubblici ed alla luce delle direttive comunitarie del 2004 in tema di appalti. Il CAL ha subordinato l'espressione del parere favorevole al recepimento di una condizione che consiste nell'accoglimento delle numerose osservazioni emerse in sede di concertazione istituzionale: 1) menzionare tra le materie escluse dall'ambito di operatività della legge i lavori già disciplinati dalla vigente legislazione regionale; 2) individuazione di un prezzario che non sia unico ed eguale su tutto il territorio regionale; 3) disapplicare la norma del Codice dei contratti pubblici che



esclude dalle attività configurabili in subappalto quelle specifiche affidate a lavoratori autonomi e la subfornitura a catalogo di prodotti informatici; 4) inserimento di un tetto per l'applicabilità della normativa a favore dei piccoli comuni; 5) aggiunta di una norma che non consenta la partecipazione alle gare delle ditte che abbiano dimostrato scarsa serietà per periodi significativi.

In merito alla **Proposta di Legge n. 183** "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009. Assestamento", il CAL ha espresso un parere volto a sottolineare la sua natura di adempimento meramente formale, non presentando la Proposta di Legge in oggetto contenuti direttamente rilevanti per il sistema degli enti locali, ma disciplinando esclusivamente l'aggiornamento dei dati previsionali del bilancio in base al risultato del consuntivo dell'anno precedente, con apposite variazioni delle unità previsionali di base. In virtù di tali considerazioni il parere si intende comunque favorevole, seppure il CAL confermi, richiamandone i contenuti, la risoluzione con la quale già nel 2005 sollecitava l'abrogazione della norma che lo obbliga ad esprimere parere su questo tipo di atto.

La **Proposta di Legge n. 190** "Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2007", riunisce in unico provvedimento legislativo tutti gli interventi di modifica delle leggi regionali non incidenti sui caratteri fondamentali e sulle finalità delle medesime, dovuti a modifiche del quadro normativo nazionale, alla necessità di ripartire diversamente funzioni amministrative o per introdurre aggiustamenti tecnici.

Il CAL ha espresso sulla proposta di legge in oggetto parere favorevole ma subordinandola ad una condizione e a due raccomandazioni.

La condizione riguarda la modifica dell'art. 2 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 67 (Norme in materia di trasporti di persone mediante servizio taxi e servizio noleggio) affinché sia riformulato nel senso di affidare al CAL, in conformità a quanto disposto dal nuovo art. 66 co. 6 dello Statuto, la competenza a designare, su proposta di ANCI e UPI, i rappresentanti della Commissione regionale consultiva.

Le raccomandazioni hanno invece un carattere più generale e collaborativo e fanno riferimento alle posizioni espresse da UNCEM e UPI nella seduta del Tavolo di concertazione interistituzionale del 2 luglio 2007 e riguardano in particolare l'"eco tassa" ritenuta particolarmente penalizzante per i comuni svantaggiati e la diversità di regime per la dichiarazione di emergenza idrica (può riguardare solo tutto il territorio regionale) e quella della dichiarazione di cessazione dell'emergenza idrica (può invece riguardare solo porzioni di territorio regionale).

In materia di "Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto" (**Proposta di Legge n. 194**) il CAL, pur ritenendo che l'oggetto

della Proposta esuli dalla sua sfera di competenza consultiva obbligatoria, esprime parere positivo, sottolineando l'utilità di riorganizzare complessivamente la disciplina dei referendum e la piena condivisione del contenuto della Proposta medesima, nella misura in cui dispone l'anticipazione del giudizio sull'ammissibilità, espresso dal Collegio di garanzia statutaria, rispetto alla raccolta delle firme da parte dei promotori.

Di particolare rilievo la **Proposta di Legge n. 214** nella quale sono previste forme di partecipazione e di incentivazione allo svolgimento di processi partecipativi rilevanti per le politiche regionali ma anche momenti e canali permanenti di mediazione tra politica, istituzioni e società.

Oggetto della partecipazione saranno i grandi interventi o questioni di rilevante impatto ambientale e sociale per la vita dell'intera comunità regionale.

Si prevede altresì l'istituzione di un organo terzo e neutrale, l'Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione (organo monocratico eletto dal Consiglio Regionale) a cui spetterà un'iniziale valutazione sull'ammissibilità del dibattito e dei progetti partecipativi ed eventualmente la conduzione del confronto pubblico. È da quest'ultima previsione che è derivata la prima delle raccomandazioni che ha accompagnato il parere favorevole espresso dal CAL e cioè che non si creino ulteriori specifiche strutture che abbiano costi aggiuntivi rispetto all'attuale conformazione amministrativa. L'altra raccomandazione ha carattere generale e collaborativo ed è richiesto che i contributi previste dalla proposta di legge vengano destinati esclusivamente per promuovere la partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali.

Di notevole interesse per gli enti locali è stata la **Proposta di Legge n. 221** in materia di "Servizi postali di prossimità. Interventi di sostegno ai comuni disagiati", atto rivolto all'individuazione di forme innovative che permettano un corretto svolgimento di alcuni servizi, in particolare quello postale, a favore dei comuni situati in territori a più alto rischio di marginalità economica e sociale. La soluzione offerta viene ravvisata nella creazione di cd. centri multifunzionali, preposti allo svolgimento contestuale di più attività, servizi pubblici di sportello e servizi di prossimità, a gestione pubblica o privata. Per i comuni che desiderino associarsi al fine di garantire ai loro cittadini tali servizi, è inoltre prevista l'erogazione in certi casi l'erogazione di contributi regionali incentivanti. Su tale Proposta, che interviene al termine di un lungo iter concertativo tra la Regione Toscana, Poste Italiane Spa e le associazioni rappresentative degli Enti locali, il CAL ha espresso parere integralmente favorevole.

Su ben altre basi si fonda il parere emesso nei confronti della **Proposta di Legge n. 229** avente ad oggetto il "Bilancio di previsione per l'anno finanzia-

rio 2008 e il bilancio pluriennale 2008-2010”, che si colloca pienamente all’interno delle scelte programmatiche attuate con il DPEF 2008. Sull’atto si è svolto un confronto interistituzionale che ha fatto registrare una generalizzata concordanza con l’impostazione del bilancio, fatte salve alcune criticità sollevate in merito all’eventualità che le risorse finanziarie da assegnare per l’esercizio di funzioni attribuite agli Enti locali si manifestino progressivamente insufficienti alla quantità e qualità dei servizi resi, anche se incrementate del tasso di inflazione programmata. In virtù di alcune rimodulazioni in itinere e di quanto emerso nelle reiterate occasioni di concertazione, il CAL si è espresso in maniera favorevole, sottolineando i fenomeni della ripresa dell’economia toscana dopo ben cinque anni di immobilismo, della positiva attività di recupero dell’evasione fiscale e della piena disponibilità di utilizzo dei fondi europei e nazionali 2007-2013, a partire dal 2008.

Nel medesimo alveo si incanala il parere espresso in merito alla **Proposta di Legge n. 230** (“Legge finanziaria per l’anno 2008”), i cui contenuti discendono pressoché integralmente da ciò che prevedono il DPEF ed il Bilancio. La Proposta detta disposizioni in materia tributaria, di programmazione regionale, di credito e disposizioni finanziarie diverse (dalla riorganizzazione e valorizzazione del personale regionale, alle misure per rendere effettivo l’insediamento sul territorio di nuove imprese, al rinnovo dei contributi volti a sostenere la Fondazione Toscana per la prevenzione dell’usura, ecc.) andando ad incidere per esempio su profili concernenti l’IRAP, riscossa direttamente dalla Regione in accordo con l’Agenzia delle Entrate, e la cessione dei crediti vantati nei confronti della Regione, degli enti locali e degli enti del Servizio Sanitario Regionale, il cui adempimento viene reso più snello ed agevole. Anche in questo caso il CAL ha ritenuto di esprimere parere favorevole.

La **Proposta di Legge n. 233** (“Disposizioni in materia di commissari. Modifiche alla legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 – disciplina dei commissari nominati dalla Regione”) apporta alcune integrazioni alla disciplina di nomina dei commissari da parte della Regione. Si tratta per lo più di previsioni che vanno a colmare alcune lacune nella procedure per addivenire alla nomina dei commissari relativamente agli enti sui quali la Regione ha vigilanza. Anche in questo caso il CAL ha espresso parere integralmente favorevole.

3.1.2 Pareri espressi su Proposte di Deliberazione

Un orientamento integralmente favorevole concerne il parere in merito alla **Proposta di Deliberazione n. 388**, avente ad oggetto il “Programma regionale per la promozione e lo sviluppo dell’amministrazione

elettronica e della società dell’informazione e della conoscenza nel sistema regionale”. In questa occasione il CAL non ha mancato di sottolineare la coerenza dei contenuti della Proposta, attuativa dell’art. 7 della LR n. 1/2004, con quanto previsto nel PRS 2006/2010 e nel PIR, nella misura in cui è tesa a favorire l’innovazione organizzativa e tecnologica della pubblica amministrazione in territorio regionale, cui si unisce il sostegno alla formazione del personale e allo sviluppo della Rete Telematica della Regione Toscana.

Favorevole è anche il parere sulla **Proposta di Deliberazione n. 453** (“Documento sulle Politiche integrate per la Toscana del Mare 2008-2010. Approvazione”). In essa si intende valorizzare la competitività della Toscana del Mare, compatibilmente con la tutela dell’ecosistema e con il miglioramento della qualità di vita nelle isole e nelle zone costiere, introducendo due novità: la creazione dell’Agenda annuale della Toscana del Mare (strumento di aggiornamento periodico del Documento sulle politiche integrate) e la nascita della Consulta della Toscana del Mare, composta da rappresentanti di comuni e province costiere e isolani, quale organismo di raccordo tra Regione ed enti locali.

3.1.3 Pareri espressi su Proposte di Risoluzione

Nel 2007 il CAL ha espresso parere obbligatorio su una sola **Proposta di Risoluzione**, la **n. 45** in merito al “Documento di programmazione economica e finanziaria per l’esercizio 2008. Adozione”.

Il Consiglio, dopo aver sommariamente riepilogato i contenuti del DPEF, evidenziando che esso, pur non contenendo novità sostanziali in merito alle politiche strutturali, ma rifacendosi alle scelte operate e definite nel quadro programmatico delineato dal PRS 2006/2010 di cui rappresenta aggiornamento e attuazione, reca in sé, tra l’altro, una riflessione sul possibile riordino del settore della governance dei Servizi Pubblici Locali e la previsione di un incremento dei servizi offerti dal nostro modello welfare, richiama alcuni documenti elaborati dall’UNCCEM, dall’URPT e dall’ANCI e diffusi in sede concertativa, i cui contenuti fa propri e raccomanda, a titolo collaborativo, di tenere in debita considerazione.

Se i suggerimenti provenienti dall’UNCCEM si caratterizzano per essere molto specifici e puntuali, volti principalmente a far esplicitare nei PIR le risorse da destinare ai settori sanitario e sociale nelle aree montane (stanziamento di fondi speciali, accreditamento dei piccoli ospedali montani, finanziamento per il funzionamento della Società della Salute), le osservazioni formulate dall’URPT hanno una valenza più ampia, espressione di una visione globale affacciata



sul sistema toscano. L'URPT infatti, richiamati in accezione positiva i contenuti del DPEF maggiormente significativi per il sistema locale, propone essenzialmente di consolidare la crescita complessiva regionale sviluppando un modello incentrato sulla "governance regionale concertativa, cooperativa e competitiva", teso a rafforzare i rapporti diretti tra pubblico e privato, da non limitare quindi esclusivamente al confronto praticato mediante i Tavoli generali; in secondo luogo propone di continuare ad operare nel senso della riduzione della spesa per il funzionamento di strutture atte allo svolgimento di specifiche attività, ritenendo altresì opportuno un confronto per rilanciare la propria competenza e capacità nello svolgimento di dette funzioni, nel quadro complessivo della garanzia offerta dai Servizi Pubblici Locali; infine osservazioni specifiche riguardano la necessità di individuare risorse da destinare prioritariamente allo sviluppo della ricerca industriale, all'incremento della competitività delle imprese e al miglioramento del sistema produttivo in genere, in conformità alla promozione di un piano di marketing territoriale i cui orizzonti giungono ad oltrepassare i confini regionali e talvolta nazionali.

Il punto di vista dell'ANCI invece viene messo in evidenza in special modo per quanto riguarda la riorganizzazione dei Servizi Pubblici Locali, la necessità di mettere a regime la Società della Salute, l'esigenza di assestare il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti su tre ATO, la volontà di rafforzamento della governance istituzionale quale strumento per rendere efficace l'azione di governo del sistema delle autonomie facendo emergere nei PASL quali siano le azioni più significative che potranno dispiegarsi nel 2008, l'auspicata riallocazione delle funzioni tra i vari livelli istituzionali e il mantenimento dei LODE (livelli ottimali di esercizio) come strumenti di programmazione atti a fronteggiare le esigenze di settori in emergenza come quello dell'edilizia residenziale pubblica.

L'insieme di queste considerazioni costituisce oggetto della raccomandazione a cui è sottoposto il parere favorevole del CAL circa la Proposta di Risoluzione n. 45.

3.2 Seconda Commissione – Agricoltura

(Agricoltura, Foreste, Demanio e Patrimonio agricolo e forestale, Bonifica, Caccia e Pesca)

3.2.1 Pareri espressi su Proposte di Legge

Sulla **Proposta di Legge n. 174** "Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricolo e di impresa agricola", i cui contenuti, relativamente alla parte di interesse degli Enti locali, confermano una tendenza già in atto a livello regionale a riconoscere compe-

tenze in materia di agricoltura in capo a Province e Comunità Montane, il CAL ha espresso parere del tutto favorevole non rilevando la presenza di aspetti problematici.

Favorevole e non subordinato ad alcun condizionamento è anche la pronuncia emessa nei confronti della **Proposta di Legge n. 232** di "Riordino istituzionale in materia di usi civici". Essa si prefigge il compito di conferire la totalità delle funzioni amministrative in materia di usi civici alle amministrazioni provinciali, che le esercitano previo parere del Comune territorialmente competente qualora la gestione competente ai comitati delle ASBUC (Amministrazioni Separate dei Beni di Uso Civico) trasformate in fondazioni di diritto privato. Qualora invece tale trasformazione non avvenga e le ASBUC siano dichiarate estinte, la gestione è rimessa direttamente nelle mani dell'amministrazione comunale. Per l'effettivo svolgimento delle attività inerenti è previsto lo stanziamento di risorse finanziarie trasferite dalla Regione.

3.2.2 Pareri espressi su Proposte di Deliberazione

La **Proposta di Delibera n. 322** "LR n. 34/2001 – Piano Regionale dei Servizi di Sviluppo Agricolo Rurale anni 2007-2010 (PRSSAR) è l'atto di programmazione introdotto con l'art. 9 della LR n. 34/2001 di "Disciplina dei servizi di sviluppo agricolo e rurale", ed è finalizzato al raggiungimento degli obiettivi contenuti nel PIR. Il Piano cui si vuole giungere intende dare attuazione alla nuova PAC (Politica agricola comune), integrare il PSR, contribuire allo sviluppo delle aziende agricole nell'ottica del risparmio energetico e della coesistenza delle produzioni OGM e non OGM. Valutando come positivi i contenuti della Proposta, il CAL non ha avuto difficoltà ad esprimersi in modo favorevole.

Parere favorevole anche sulla **Proposta di Delibera n. 353**, in materia di "LR n. 7/2005 Piano regionale per la pesca nelle acque interne 2007-2012". La decisione presa dal CAL in questo caso è scaturita dal fatto che la Proposta conferma quale ente affidatario del compito di individuare e sostenere progetti prioritari la Provincia, non andando in tal modo ad incidere sensibilmente sull'assetto di sistema degli Enti locali.

Parere favorevole anche sulla **Proposta di Delibera n. 370** "Piano faunistico-venatorio 2007-2010", quale strumento di coordinamento quinquennale della programmazione in materia venatoria, già contenuta nei piani provinciali, su cui esso per l'appunto si basa.

Una sostanziale aderenza alla disciplina che si propone di attuare, ha permesso l'esito positivo del parere espresso in merito alla "LR 66/2005. Programma pluriennale della pesca professionale e dell'acquacoltura 2007-2010", fatta oggetto della **Pro-**

posta di Delibera n. 397. Tale programma, i cui contenuti si identificano nell'individuazione degli obiettivi strategici e nella descrizione degli assi di intervento e del riparto delle risorse finanziarie, riconosce una competenza in materia a livello provinciale, coerentemente con la disciplina della LR n. 66/2005 che affida per l'appunto alle Province tutte le funzioni amministrative, eccezion fatta per quelle espressamente attribuite alla Regione ed alle sue Agenzie (ARPAT e ARSIA).

La **Proposta di Delibera n. 439** (LR 64/2004 "Tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario, zootecnico e forestale" – Approvazione del programma di intervento attuativo per il periodo 2007-2010), ha per oggetto il primo atto programmatico attuativo della LR n. 64/2004 e prevede azioni per il triennio 2008-2010 in continuità con l'attività regionale in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità agraria, avviata con i programmi attuativi della soppiantata LR n. 50/1997. Non rilevando aspetti problematici, su tale Proposta il CAL ha emesso parere favorevole.

3.3 Terza commissione - Attività produttive

(Attività produttive, industria, artigianato, commercio, Lavoro, formazione ed orientamento professionale, Emigrazione ed immigrazione, Cave e Torbiere, Acque minerali e termali)

3.3.1 Pareri espressi su Proposte di Legge

La **Proposta di Delibera n. 313** "Programma pluriennale investimenti – Integrazione fondi 2006 per il rilancio dell'offerta termale ai sensi della LR 70/2005 – Adeguamento linee programmatiche delibera CR n. 111/2005", si inserisce in un percorso avviato con l'adozione della delibera consiliare n. 111 del 2005, che a sua volta recepiva la LR n. 71/2004, dettando indicazioni sull'utilizzo delle risorse finanziarie aggiuntive individuate nel bilancio 2006 e pari a ? 3.000.000,00. In merito a questa Proposta il CAL ha espresso parere favorevole.

La **Proposta di Legge n. 189** reca "Modifiche alla LR 27 luglio 2004 n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali)". Particolare rilievo riveste il tentativo contenuto nell'atto in esame di sostituire il precedentemente previsto regime autorizzatorio, con quello della dichiarazione di inizio attività, proposta a cui si affiancano altre modifiche volte ad uniformare la normativa regionale a quella comunitaria nel frattempo intervenuta, soprattutto in materia di igiene dei prodotti alimen-

tari. Essendo tale disciplina stata valutata coerente con il regime delle competenze degli Enti locali nel settore e non in contrasto con le normative costituzionale e statutaria, il CAL si è espresso favorevolmente sulla Proposta, pur manifestando a titolo collaborativo la raccomandazione di riformulare parte del testo più similmente alla normativa sostituita, in modo da specificare le attività identificabili come utilizzazione di acqua minerale e di sorgente.

Oggetto di intensa concertazione con gli Enti locali è stata la **Proposta di Legge n. 173** "Modifiche alla LR 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti), poichè già la nascita del Codice del Commercio ha rappresentato di per sé un momento di svolta, in sintonia con il nuovo Titolo V della Costituzione (che ha attribuito alle Regioni la competenza esclusiva in materia commerciale) avendo unificato a livello normativo le sette discipline regionali preesistenti. L'atto in esame va ad incidere su numerosi aspetti del Codice (dalla pianificazione territoriale, ai requisiti per l'esercizio di attività commerciali, alla disciplina per la vendita al pubblico di alcuni farmaci negli esercizi commerciali ecc.), tutto ciò nel pieno rispetto del ruolo, in particolare, dei Comuni, che già caratterizzava il Codice e che perfettamente si inserisce nel nuovo assetto costituzionale. Per questo motivo il CAL ha espresso sulla Proposta di Legge parere favorevole ma con raccomandazione, invitando a recepire le osservazioni contenute in un documento presentato dall'ANCI (e allegato al parere), soprattutto in merito al regime della DIA e al rispetto del principio della concorrenza e della tutela del consumatore. Anche la **Proposta di Legge n. 241** "Modifiche alla LR 20 marzo 2000 n. 35 (Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive)", il cui intento è quello adeguare la disciplina oggetto della LR n. 35 al panorama delineato dal nuovo Titolo V della Costituzione, alla nuova disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese ed alle modifiche introdotte nella Legge regionale n. 49/1999 sulla programmazione regionale, è stata oggetto di competenza consultiva obbligatoria del CAL. I contenuti salienti del provvedimento sono da rinvenire nella definizione del PRSE quale piano per la realizzazione delle politiche economiche in materia di industria, artigianato, commercio, turismo, cooperazione e servizi e la nuova disciplina della sua approvazione LR 49/1999 (Norme in materia di programmazione regionale), e nella disciplina delle procedure di erogazione, per cui se ne prevede una automatica, una valutativa ed una negoziale, applicabili anche per il sostegno finanziario ad interventi di carattere infrastrutturale mate-



riale ed immateriale. Poiché il CAL non ha rilevato particolari nodi problematici in merito al provvedimento né sono emerse osservazioni critiche in sede di concertazione, il carattere del parere rimesso è integralmente favorevole.

3.3.2 Pareri espressi su Proposte di Deliberazione

La **Proposta di Delibera n. 312** “Interventi a favore dei Toscani all’Estero – Piano regionale per gli interventi in favore dei Toscani all’Estero periodo 2007-2010”, individua le priorità di intervento in favore dei Toscani che si trovino all’Estero: si va dall’organizzazione di specifiche iniziative di formazione professionale e di studio per i giovani, ad azioni sociali per coloro che si trovino in situazioni di disagio e difficoltà, alla promozione della cultura e della ricerca attraverso la stipula di accordi con soggetti pubblici e privati. L’insieme di questi obiettivi, valutati di per sé positivamente, ed il pieno coinvolgimento degli enti locali a queste iniziative nel rispetto del loro ruolo, ha fatto sì che il CAL abbia potuto emettere nei confronti della Proposta in oggetto parere favorevole.

Parere favorevole, ma subordinato ad alcune raccomandazioni, sulla **Proposta di Delibera n. 349** “LR n. 17/1999 – Piano regionale della cooperazione internazionale e della attività di partenariato 2007-2010”, il cui obiettivo è il massimo coinvolgimento possibile dei soggetti locali impegnati in attività di cooperazione e di pace. Per rendere possibile ciò è prevista l’istituzione di un Tavolo regionale della cooperazione internazionale e della pace, momento di aggregazione che il CAL ha valutato positivamente, pur rilevando l’opportunità che il Piano indichi non solo compiti e funzioni, ma individui anche specificamente l’organo che lo costituisce, l’atto che ne disciplina il funzionamento, il fatto che il CAL sia l’organismo chiamato a designare i rappresentanti degli Enti locali che siedono al Tavolo (nel rispetto del nuovo art. 66 dello Statuto), lasciando invece alla Giunta Regionale gli aspetti più specifici di ordinario funzionamento. Vanno infatti in questa direzione le raccomandazioni a cui il CAL subordina l’espressione del parere favorevole sulla Proposta in esame.

3.4 Quarta commissione – Sanità

(Assistenza, Sanità, Edilizia Ospedaliera)

3.4.1 Pareri espressi su Proposte di Legge

Favorevole con raccomandazione è il parere licenziato sulla **Proposta di Legge n. 195**, introduttiva di

“Modifiche alla LR 24 febbraio 2005 n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti della cittadinanza sociale)”. In particolare l’atto investe il sistema degli Enti locali sotto due specifici profili: in primo luogo conferma la partecipazione di comuni e province alla realizzazione e alla gestione del sistema informativo sociale e regionale; in secondo luogo introduce una previsione di adeguamento dei regolamenti di comuni, USL e SDS, per quanto concerne l’accesso alle prestazioni garantite dal sistema integrato sociale, guardano principalmente alla situazione economica in cui si trova il richiedente, per la determinazione della compartecipazione di ogni utente al costo delle prestazioni. La raccomandazione cui si accennava poc’anzi consiste semplicemente nella richiesta di includere le Società della Salute tra i soggetti contribuenti alla gestione del sistema.

Del tutto favorevole è invece il parere espresso dal CAL sulla **Proposta di Legge n. 206**, “Modifiche alla LR 23 febbraio 1999, n. 8 (Norme in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi delle strutture sanitarie: autorizzazione e procedura di accreditamento)”. Tale provvedimento, oltre a contenere alcune specifiche modifiche su profili di relativa importanza, introduce, ed è questa la maggiore novità, una differenziazione all’interno della categoria degli studi professionali medici, tra quelli che continuano ad essere soggetti al regime autorizzatorio tradizionalmente inteso e quelli che invece, in virtù dello svolgimento di attività meno complesse, sono tenuti semplicemente a comunicare al Sindaco l’inizio della attività (sottoposizione al regime della DIA). Il motivo principale dell’orientamento favorevole del CAL in merito, è da ravvisare espressamente nel convinto sostegno al rispetto del principio di semplificazione amministrativa.

3.4.2 Pareri espressi su Proposte di Deliberazione

La **Proposta di Delibera n. 317** “Integrazione del Programma straordinario degli investimenti nel settore sociale” si colloca sulla scia di una deliberazione del Consiglio regionale del 2003, introduttiva del Programma in oggetto, e non fa che incrementare di nuove risorse finanziarie gli stanziamenti inizialmente previsti. Valutando positivamente i contenuti dell’atto e non ravvisando in merito la presenza di profili pregiudizievoli per il sistema degli Enti locali, il CAL ha espresso parere favorevole.

Del medesimo avviso è il CAL chiamato a pronunciarsi in merito alla Proposta di Delibera n. 398, “Piano Integrato Sociale Regionale (PISR) 2007-2010. Approvazione”, fondamentale strumento di programmazione integrata regionale in ambito

socio-sanitario, dal contenuto variegato e ricco. Ciò detto, e considerata l'espressione di un parere positivo della Conferenza permanente per la programmazione socio-sanitaria, che coinvolge i comuni affinché esprimano una valutazione sulle politiche regionali in materia, il CAL ha licenziato, come si accennava, parere favorevole.

3.5 Quinta Commissione- Attività culturali e turismo

(Cultura, beni culturali, diritto allo studio ed istruzione, Informazione, Edilizia scolastica, Sport e Turismo)

Non vi sono state proposte di legge che abbiano interessato la quinta commissione e per cui il CAL avrebbe dovuto esprimere parere obbligatorio.

3.5.1 Pareri espressi su Proposte di Deliberazione

In merito alla **Proposta di Delibera n. 335** ("LR 14/1995 e successive modifiche e integrazioni. Approvazione dei progetti di interesse regionale in materia di Biblioteche e Archivi, Musei e Valorizzazione Beni Paesaggistici), si può dire che essa intende dare attuazione al Piano di indirizzo delle attività e dei beni culturali per gli anni 2004-2006. Considerato che la Proposta risulta conforme alle procedure di programmazione degli interventi regionali e che si inquadra perfettamente all'interno delle strategie del PRS 2006/2010, il parere espresso in merito si conferma favorevole.

Sulla scia di un provvedimento già esaminato (V. Terza commissione, **Proposta di Delibera n. 349**) troviamo il parere espresso sulla Proposta di Delibera n. 350 "LR n. 55/1997 – Piano regionale per la promozione di una cultura di pace, periodo 2007-2010", dal momento che l'obiettivo è sempre quello di coinvolgere quanto più possibile gli enti locali impegnati in attività di cooperazione e di pace. Per fare ciò è previsto il (medesimo) Tavolo regionale della cooperazione internazionale e della pace, la cui costituzione il CAL valuta positivamente. Il CAL ha espresso in merito un parere favorevole formulando a titolo collaborativo la raccomandazione che si individuino nel Piano i soli elementi essenziali al processo partecipativo cui si intende dare avvio, lasciando alla Giunta Regionale gli aspetti più specifici del funzionamento ordinario.

La **Proposta di Delibera n. 418** ha ad oggetto il "Piano integrato della Cultura 2008-2010. Approvazione". Questo atto di programmazione, previsto con LR n. 27/2006, è lo strumento con il quale la Regione intende periodicamente riordinare il set-

tore. Non contenendo profili problematici di compatibilità con il sistema degli enti locali, su questo atto il CAL ha licenziato parere integralmente favorevole.

3.6 Sesta Commissione – Territorio ed ambiente

(Urbanistica - Beni ambientali, protezione della natura, parchi e riserve naturali - Tutela dell'ambiente dagli inquinamenti - Tutela, disciplina ed utilizzazione delle acque - Opere idrauliche - Lavori pubblici – Casa – Viabilità – Trasporti - Porti ed aeroporti)

3.6.1 Pareri espressi su Proposte di Legge

Favorevole è il parere emesso nei confronti della **Proposta di Legge n. 155**, "Istituzione del Piano Regionale di Azione Ambientale – PRAA". Con tale provvedimento si adotta il principale strumento programmatico preposto alla formazione di politiche ambientali, i cui obiettivi fondamentali sono i seguenti: l'integrazione di tali politiche con tutti i piani programmatici regionali che abbiano significative ricadute sull'ambiente; la promozione del principio di sostenibilità ambientale coerentemente con le previsioni contenute nel PIT e nel PRS.

Il parere espresso nei confronti della **Proposta di Legge n. 156**, "Modifiche alla LR 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio): abrogazione della LR 11 agosto 1997, n. 66 (Norme sui porti e gli approdi turistici della Toscana)", intenta ad apportare una significativa opera di riordino normativo del settore del governo del territorio, prende le mosse dalla considerazione che l'obiettivo fondamentale dell'atto è quello di realizzare un'integrazione tra la regolamentazione in materia di porti ed approdi turistici e la restante legislazione in materia di governo del territorio, attraverso l'abrogazione della LR 66/1997 istitutiva del PREPAT (Piano regionale porti e approdi turistici) che mai è stato concretamente adottato, e l'inserimento dei contenuti settoriali nella disciplina del PIT, giungendo a modificare la LR n. 1/2005. Considerando positivamente una simile opera di snellimento e riordino normativo, il CAL ha espresso in merito parere del tutto favorevole.

Particolarmente complesso è il parere che il CAL ha emesso nei confronti della **Proposta di Legge n. 180** "Norme per l'emergenza idrica e per la prevenzione della crisi idropotabile. Modifiche alla LR 21 luglio 1995, n. 81 (Norme di attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36, Disposizioni in materia di risorse idriche) alla LR 11 dicembre 1998 n. 91 (Norme per la difesa del suolo). La Proposta infatti, volta a fronteggiare la situazione di crisi idropotabile presente sul



territorio toscano, prevede tra l'altro modifiche alla disciplina delle espropriazioni finalizzate alla creazione di opere che celermente possano arginare il fenomeno dell'emergenza idrica e proprio questo aspetto è stato al centro di un acceso dibattito in sede di concertazione. Ciò che è emerso è la volontà degli enti locali di far sì che le Autorità di ATO non possano delegare ai gestori del servizio poteri espropriativi, bensì solo il compimento delle opere tecniche necessarie e le operazioni connesse al compimento del procedimento di esproprio. Per questi motivi, facendo proprio il suddetto orientamento, il CAL si è espresso favorevolmente sul provvedimento, ma a condizione e secondo la raccomandazione di riformulare in questo senso la relativa parte del testo.

Del pari favorevole, condizionata e raccomandata è la pronuncia rilasciata dal CAL in merito alla **Proposta di Legge n. 198** "Modifiche alla LR 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio)". Tale provvedimento, pur non stravolgendo il tessuto normativo che tende a modificare, apporta alla disciplina previgente innovazioni di natura sostanzialmente procedurale, riscrivendo alcune disposizioni in materia di strumenti di pianificazione territoriale, ma introduce anche una novità importante e controversa relativamente all'intervento della Conferenza paritetica interistituzionale.

È infatti prevista la possibilità dei cittadini organizzati in forme associative di rivolgere istanze ai soggetti istituzionali competenti, qualora ritengano che atti di governo del territorio da poco approvati siano in contrasto con quelli vigenti di competenza degli organi cui l'istanza è rivolta. A ciò si aggiunge la previsione di un termine diverso, più lungo, entro il quale la Conferenza deve decidere, e l'obbligo di comunicare agli interessati la decisione presa. Nella necessità di esprimere il parere il CAL non ha potuto non tenere in considerazione le perplessità manifestate da ANCI e UPI in sede concertativa, perciò condiziona una pronuncia favorevole alla riduzione del termine per la decisione da parte della Conferenza e raccomanda la riformulazione del testo in maniera che risulti inequivocabile oggetto della successiva comunicazione obbligatoria l'avviso di approvazione dello strumento e non lo strumento stesso.

A differenza delle ultime due ipotesi considerate, il CAL ha emesso parere integralmente favorevole sulla **Proposta di Legge n. 204** "Modifiche alla LR 18 maggio 1998 n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati)". Con essa, in considerazione del fatto che i piani dei rifiuti hanno una valenza prevalentemente ambientale, si intende restituire alla Regione un ruolo forte di indirizzo e coordinamento, come era previsto nella originaria legge regionale 25/98 prima della modifica apportate dalla Legge Regionale 1/2005.

Si prevede altresì che dal 1° gennaio 2009 si attuerà la

nuova definizione degli ambiti territoriali e la necessità che per ciascuno di essi (comprendenti tutti più di una Provincia), le Province approvino un unico piano di rifiuti interprovinciale. Per il piano di rifiuti interprovinciale si seguiranno poi le procedure previste per piani provinciali (rispetto del disposto della Legge Regionale 1/2005, parere obbligatorio e vincolante della Regione ed eventualmente successivo potere di controllo sostitutivo).

Infine si prevede anche un'accelerazione della procedura di individuazione delle zone da inserire nell'elenco degli ambiti da bonificare.

Dalla volontà di introdurre modifiche sostanziali circa l'esercizio delle funzioni amministrative degli enti locali scaturisce la **Proposta di Legge n. 231**, "Modifiche alla LR 1 dicembre 1999, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal d. lgs. 31 marzo 1998, n. 112). Essa si prefigge di innovare il panorama normativo vigente trasferendo alle Province funzioni amministrative di approvazione dei progetti di gestione degli invasi, a completamento della delega di competenze già avviata da parte della Regione, e introducendo la previsione per cui gli impianti di dissalazione presenti sulle isole acquistano natura di infrastrutture idriche, la cui proprietà spetta al Comune che li conferisce in uso ad un gestore. Considerata l'avvenuta positiva concertazione e non avvertendo motivazioni contrarie, il CAL ha espresso su questa Proposta un parere del tutto favorevole.

3.6.2 Pareri espressi su Proposte di Deliberazione

Con la **Proposta di Delibera n. 325** "Modifica al Programma Pluriennale Investimenti sulla Viabilità di Interesse Regionale per gli anni 2002-2007 conseguente alle risultanze del monitoraggio 2006", si intendono introdurre alcune modifiche che riguardano in particolare le Province di Pistoia, Prato e Firenze, rimodulando i finanziamenti regionali a seguito del monitoraggio svolto dalla Direzione generale delle politiche territoriali ed ambientali.

In un'ottica di riordino complessivo positivamente inteso e preso atto del parere già favorevole espresso in merito alla Proposta in sede di riunione congiunta Regione-enti locali, il CAL ha deliberato di esprimere parere positivo. Una pronuncia identica è quella che viene emessa dal CAL in merito ad una Proposta assimilabile contenutisticamente a questa, cioè alla **Proposta di Delibera n. 425** di modifica del medesimo

programma ma conseguente al monitoraggio del giugno 2007. A parte il dato temporale, l'unica differenza da rilevare concerne i soggetti interessati dal riordino, poiché alle tre su menzionate province si aggiunge quella di Arezzo.

Un parere favorevole, ma soggetto a raccomandazione, è quello che il CAL ha licenziato nei confronti della **Proposta di Delibera n. 332**, "Piano regionale di azione ambientale – PRAA 2007-2010". Questo provvedimento, che peraltro è stato oggetto di lunga e articolata concertazione interistituzionale, contiene linee programmatiche ben più complesse rispetto al Piano previsto per gli anni 2004-2006 ed ha l'ambizione di inserirsi in un processo strategico di carattere internazionale nel settore ambientale. Preso atto dei numerosi aspetti positivi del provvedimento che emergono dalla fase istruttoria, il CAL non manca di cogliere alcuni spunti critici palesati in sede concertativa da UNCEM e URPT, e in particolare la presa d'atto della scarsità delle risorse previste per il sistema idrico integrato e per fronteggiare le emergenze rappresentate dall'inquinamento e dallo smaltimento dei rifiuti, e la sollecitazione a dare maggior rilievo alle direttive comunitarie in materia di inquinamento nonché al potenziale di integrazione con gli altri piani settoriali. Trattandosi di una riflessione largamente condivisa, il CAL ne ratifica i contenuti in forma di raccomandazione al parere.

Dinanzi alla **Proposta di Delibera n. 333**, il CAL è chiamato ancora ad esercitare la sua funzione consultiva obbligatoria su uno dei più importanti atti di pianificazione regionali, il "Piano di Indirizzo Territoriale – PIT", che intende sostituire – non meramente modificare – il precedente PIT, adottato nel 2000, innovandolo nelle sue caratteristiche sostanziali alla luce della sopravvenuta disciplina nazionale e comunitaria. Merita sottolineare che al fine dell'espressione del parere il provvedimento, che è stato approfonditamente illustrato dall'Assessore alle politiche territoriali nel corso di una seduta ordinaria del CAL, è stato anche corredato da una relazione illustrativa predisposta dalla struttura di supporto al CAL ed allegata al parere espresso. Valutati i contenuti del provvedimento ed i profili di elevata compatibilità con il sistema integrato della pianificazione territoriale regionale, anche alla luce del "Patto per il governo del territorio" sottoscritto dall'Assessore competente, dall'ANCI, dall'UNCEM e dall'URPT, alla presenza del CAL nel novembre 2006, il Consiglio ha deliberato parere del tutto favorevole.

Molto più semplice è stato per il CAL esprimersi sulla **Proposta di Delibera n. 426** "LR 20/84 – Tutela e valorizzazione del patrimonio speleologico. Norme per lo sviluppo della speleologia – Programma annuale di ripartizione dei contributi ai sensi degli articoli 6, 7, 8 e 9". Essa infatti si pone come provvedimento meramente attuativo della LR n. 20/84, in

quanto prevede la concessione di contributi per il 2007 per opere di sistemazione speleologica, per attività di incentivazione, promozione e sviluppo della ricerca speleologica, specificandone i criteri di ripartizione. In considerazione di una valutazione complessivamente positiva dell'atto, che non solleva problematiche di rilievo per il sistema degli enti locali, il CAL si è pronunciato con parere integralmente favorevole.

3.7 Verifica dell'esito dei pareri

Nel 2007 il CAL ha espresso pareri su 56 provvedimenti, di cui 11 non hanno ancora concluso il loro iter deliberativo. Sui 45 atti che invece sono giunti ad approvazione definitiva, il CAL ha licenziato 35 pareri integralmente favorevoli e 10 in cui il carattere favorevole del parere è stato subordinato all'accoglimento di alcuni rilievi specifici: 12 raccomandazioni e 4 condizioni. Tra i pareri con rilievi ce ne sono 2 su proposte di regolamento per le quali la richiesta è stata inoltrata da parte della Giunta regionale, di cui per il momento non ci occupiamo, essendo dedicato loro il capitolo successivo.

Per quanto riguarda il riscontro ottenuto dai rilievi formulati sugli altri 8 atti, dobbiamo ammettere che, nonostante il costante impegno profuso dal CAL nel suo ruolo di organismo di raccordo con le associazioni rappresentative degli Enti locali e l'approfondito lavoro istruttorio svolto dal Settore di assistenza al CAL in merito agli atti di interesse locale di volta in volta posti all'ordine del giorno dei Tavoli di concertazione istituzionale, i dati non sono dei più confortanti. Su 11 raccomandazioni e 3 condizioni che li riguardano, infatti, sembrano essere state accolte nella redazione dei provvedimenti finali solo 2 raccomandazioni ed 1 condizione.

Le raccomandazioni in merito alle quali si registra un riscontro positivo sono le 2 formulate nel parere espresso sulla **Proposta di Legge n. 214** – Norme sulla promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali, divenuta LR n. 69/2007. I due suggerimenti di cui trattasi sono infatti volti a far sì da un lato che non si dia luogo alla nascita di nuove strutture che con i loro costi aggravino le spese a carico dell'amministrazione regionale, dall'altro a finalizzare i contributi specificamente previsti dalla Proposta esclusivamente alla promozione delle procedure partecipative.

Sono stati fatti oggetto invece di parziale accoglimento i rilievi manifestati sulla **Proposta di Legge n. 190** "Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2007", ad oggi LR n. 40/2007, 1 condizione e 2 raccomandazioni. Se la condizione "che il testo recante la modifica dell'art. 2 della LR 6 settembre 1993, n. 67 (Norme in materia di trasporto di per-



sona mediante servizio taxi e servizio noleggio) sia formulato nel senso di attribuire al Consiglio delle Autonomie locali la competenza a designare, su proposta di ANCI ed UPI, i rappresentanti all'interno della Commissione regionale consultiva, in conformità all'art. 66, co. 6 dello Statuto" è stata pienamente accolta, diversamente si deve dire per le raccomandazioni, i cui contenuti, di cui si è già detto nella parte relativa alla descrizione del parere, non paiono aver sortito alcun effetto.

Per quanto concerne le 3 **Proposte di Delibera n. 332**, n. 349 e n. 350, divenute rispettivamente Delibera del Consiglio n. 32/2007, n. 46/2007 e n. 49/2007, risulta assai più problematico individuare il grado di considerazione di cui abbiano goduto le raccomandazioni contenute nei relativi pareri espressi dal CAL. Dall'analisi del contenuto di detti pareri si evince infatti, lo abbiamo già rilevato, la portata generale dei rilievi formulati: si fa riferimento infatti al recepimento di alcuni spunti critici emersi in sede di concertazione, alla necessità di dare forza all'integrazione con altri Piani regionali, e all'esigenza di circoscrivere i loro contenuti ai soli elementi essenziali del processo da attivare affidando alla Giunta regionale il

compito di individuare tutto il resto. Quindi proprio per il carattere trasversale ed atecnico di questi suggerimenti non sembra possibile esperire un riscontro puntuale sul testo tale da avallare l'ipotesi di un loro totale accoglimento, ma neppure si ha motivo di ritenere che nei loro confronti non sia stata fatta alcuna attenzione.

Non risultano invece aver ottenuto nessun riscontro, risulta palese dalla lettura dei provvedimenti in cui si sono tramutate le Proposte, i rilievi formulati in merito alla **Proposta di Legge n. 176** "Disposizioni per lo sviluppo della cooperazione tra enti locali. Modifiche alle leggi regionali 16 agosto 2001, n. 40 (Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative comuni), 9 settembre 1991, n. 47 (Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche), 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale di protezione civile", alla **Proposta di Legge n. 179** "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro", alla **Proposta di Legge n. 198** "Modifiche alla LR 3 gennaio n. 1 (Norme per il governo del territorio)".

4. Analisi dei pareri espressi dal CAL su richiesta della Giunta regionale

Il nuovo Statuto attribuisce al CAL l'obbligo di esprimere parere sui regolamenti, con riferimento sia a quelli delegati di emanazione del Consiglio regionale che a quelli attuativi di leggi regionali e di atti e norme comunitarie di competenza della Giunta (art. 66, co. 3); i regolamenti di attuazione delle leggi regionali sono approvati con il parere obbligatorio della commissione consiliare competente, che si pronuncia entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della proposta, ai sensi dell'art. 42 co. 2 dello Statuto.

Nel 2007 il CAL ha espresso pareri su 10 atti tra proposte di regolamento e proposte di modifica di regolamenti già in vigore, esprimendosi nella maggior parte dei casi favorevolmente. Di questi 10 atti ("decisioni della Giunta Regionale"), 3 non hanno ancora concluso il loro iter deliberativo. Per quanto riguarda i restanti 7, si tratta di atti di natura tecnica in riferimento ai quali non sono emersi particolari nodi problematici mentre in 2 casi l'espressione del parere favorevole è stata subordinata all'accoglimento di specifici rilievi: 1 raccomandazione e 1 condizione.

In effetti la Proposta di Regolamento di attuazione dell'articolo 37 della LR 3 gennaio 2005, n. 1 "Disposizioni per la tutela e la valorizzazione degli insediamenti. Approvazione ai fini dell'acquisizione dei pareri previsti dallo Statuto regionale" (**Decisione n. 26 del 11.12.06**), è parsa alle associazioni rappresentative degli Enti locali in sede di concertazione interistituzionale ben congegnata, rendendosi necessari esclusivamente alcune modifiche di carattere formale (ANCI) e un maggiore coordinamento con le disposizioni di legge, in particolare con la LR n. 1/2005 (UPI). Preso atto di queste considerazioni, il CAL ha quindi espresso parere favorevole, ma ha formulato al contempo, a titolo collaborativo, la raccomandazione di apportare una modifica al tenore letterale del testo, secondo le indicazioni formulate dall'ANCI al Tavolo

di concertazione. Tale raccomandazione, di espellere il sintagma "non pavimentata e quella" dal co. 1 dell'art. 16 (Contenimento dell'impermeabilizzazione del suolo nella costruzione di nuovi edifici), è stata accolta nella stesura definitiva del Regolamento, adottato con DPGR n. 2/R del 9 febbraio 2007.

Esito diverso ha invece atteso il parere rilasciato dal CAL in merito al Regolamento di attuazione dell'articolo 11, comma 5, della LR 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) in materia di valutazione integrata. Approvazione ai fini dell'acquisizione dei pareri previsti dallo Statuto regionale (**Decisione n. 27 del 11.12.2006**). Il nodo problematico di tale provvedimento, che si incanala come il precedente nell'alveo dei regolamenti attuativi della legge regionale di governo territoriale, riguardava il rapporto tra i commi 2 e 3 dell'articolo 2, poiché l'uno indica nel Piano Strutturale la fonte idonea ad escludere dalla valutazione integrata gli atti comunali di governo del territorio, mentre l'altro disciplina che alcuni tipi di atti comunali di governo del territorio possano essere sottratti alla valutazione integrata in maniera adeguatamente motivata.

Con ciò è possibile incorrere nell'equivoco di mettere in dubbio la portata effettiva della norma sul Piano Strutturale, quando in realtà l'interpretazione più corretta sembra andare nel senso che il co. 3 fa riferimento ad atti diversi ed ulteriori rispetto a quelli già previsti dal Piano medesimo. Essendo questa l'opinione condivisa dei rappresentanti degli Enti locali, il CAL esprime parere favorevole ma a condizione di rendere più chiara la formulazione del testo normativo per renderne in equivoca l'interpretazione nel senso anzidetto. Tale condizione tuttavia non è stata accolta in sede di elaborazione finale del Regolamento, che è stato adottato con DPGR n. 4/R del 9 febbraio 2007.



5. Ulteriori funzioni svolte dal CAL

In aggiunta alla funzione normativamente propria di redazione dei pareri, il CAL svolge anche altre funzioni, che si possono così sinteticamente riassumere:

- designazione di rappresentanti degli Enti locali negli organismi regionali;
- attività di collaborazione con la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti in merito ai pareri che quest'ultima esprime su questioni relative alla contabilità pubblica.

5.1 Nomine e designazioni di competenza del CAL

Tra le nuove competenze attribuite al CAL dal nuovo Statuto è previsto che il Consiglio effettui “le nomine e le designazioni di competenza del sistema degli Enti locali di suoi rappresentanti negli organismi regionali” (art. 66, co. 6). La norma, che è andata ad inserirsi in un panorama normativo che prevede in capo ad ANCI, URPT ed UNCEM (separatamente o congiuntamente), il compito di designare i loro rappresentanti all'interno di alcuni organismi regionali, prevalentemente operanti nella sfera di competenza della Giunta regionale, ha creato non pochi problemi interpretativi in merito alla sua effettiva portata: ci si è chiesti infatti se vigente la suddetta disciplina il CAL fosse legittimato o meno ad avocare a sé tutte le designazioni di rappresentanti degli enti locali negli organismo regionale fino a questo momento effettuate dalle singole associazioni rappresentative. Sul punto si è espresso il Comitato di consulenza giuridica della Giunta regionale, auspicando un intervento legislativo che, chiarendo puntualmente il significato dell'espressione “sistema degli enti locali”, risolvesse normativamente la questione. Tale intervento non è stato ancora realizzato perciò ad oggi il CAL svolge questa sua competenza sulla base di un'intesa che gli attribuisce la possibilità di procedere con le nomine e le designazioni in base alle proposte avanzate dalle associazioni rappresentative degli Enti locali, i cui rappresentanti devono

andare a far parte dei vari organismi regionali.

Nel 2007 quindi il CAL ha provveduto a designare ben 20 rappresentanti degli Enti locali negli organismi regionali. In particolare: quattro rappresentanti degli Enti locali nel Comitato tecnico della Rete escursionistica toscana (art. 7 del DPGR n. 61/R del 14.12.2006), un componente del Comitato tecnico per le attività di studio, ricerca e monitoraggio del credito (LR n. 64/06) un componente nella Commissione regionale Affari Animali (LR. 43/95 art. 14) e quattordici rappresentanti degli Enti locali nella Conferenza Regionale ARPAT (art. 11 della LR. 66/95) .

5.2 Il rapporto di collaborazione tra la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per la Toscana e il Consiglio delle Autonomie locali

Tra le competenze attribuite negli ultimi anni al CAL ce n'è una particolarmente significativa, prevista dall'art. 7, co. 8 della L. n. 131/2003 (cd. L. “La Loggia”), che ha investito il Consiglio del ruolo di tramite tra gli Enti locali toscani e la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, per l'espressione di pareri da parte della stessa Corte su richiesta degli Enti medesimi, in merito a quesiti che abbiano a che fare con profili di contabilità pubblica locale. Tutto ciò nel più ampio quadro normativo delineato dal nuovo Titolo V della Costituzione, informato ai principi di collaborazione, sussidiarietà e adeguatezza nei rapporti interistituzionali.

La reale operatività di questa funzione di raccordo tra il CAL e la Corte dei Conti è stata resa possibile grazie alla sottoscrizione della convenzione del 16 giugno 2006 da parte del Presidente della Giunta regionale, della Sezione regionale della Corte dei Conti per la Toscana e del CAL, nella quale quest'ultimo viene definito “l'organo a cui la Sezione regionale di controllo della Corte fa riferimento per la programmazione e per le questioni di carattere generale inerenti all'esercizio dei controlli sulla regolare e sana gestione

finanziaria e sul funzionamento dei controlli interni nei riguardi dei singoli enti autonomi territoriali toscani o per referti inerenti a particolari categorie di essi". Alla convenzione ha fatto seguito la risoluzione n. 3/2006, recante le modalità attuative della stessa, approvata dal CAL nella seduta del 5 settembre 2006.

5.2.1 I pareri espressi relativamente alle richieste inoltrate nell'anno 2007

Nel 2007 le richieste di parere inoltrate dagli Enti locali alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti attraverso il CAL sono state complessivamente 18. Di esse 7 sono state dichiarate inammissibili poiché recanti quesiti concernenti profili esterni all'ambito su cui normalmente verte il controllo effettuato dalla Corte, cioè non prettamente attinenti alla contabilità pubblica. A tutti gli altri quesiti la Corte ha prontamente risposto rendendo pareri tempestivi e risolutivi, chiari ed entro i termini stabiliti.

La prima richiesta di parere è pervenuta dal **Comune di Pieve a Nievole**, in data 8 gennaio. Il quesito verte sulla reale portata dell'art. 21 del D.lgs. 460/97, che prevede per i Comuni la possibilità di ridurre o esonerare le ONLUS dal pagamento dei tributi comunali, con specifico riferimento ad una situazione in cui l'Amministrazione Comunale intende recepirlo nel proprio regolamento, ma attraverso l'inserimento di una disciplina che non sembra escludere "in assoluto" le ONLUS dal pagamento dei suddetti tributi. In proposito la Corte, ritenuta l'ammissibilità del quesito e svolta un'accurata istruttoria, si è pronunciata ritenendo che il regime di agevolazione possa essere introdotto attraverso regolamento e che esso non incorra in preclusioni circa l'eventuale discriminazione tra attività istituzionale e attività connesse delle ONLUS (Deliberazione 3P/2007 del 12.02.2007).

La pronuncia successiva della Corte ha avuto ad oggetto il parere richiesto dal **Comune di Terricciola** nel mese di marzo. In questo caso il Sindaco del Comune richiede di conoscere se, ai sensi della legge finanziaria 2007, art. 1, co. 562, sia possibile ad un ente locale non sottoposto al patto di stabilità, a fronte di una vacanza di organico verificatasi nel 2007, assumere unità in sostituzione, nel corso dello stesso esercizio, tramite mobilità volontaria da ente egualmente non sottoposto al patto di stabilità. Verificata l'ammissibilità della richiesta secondo un ormai consolidato orientamento della Corte, quest'ultima osserva che, ove non risulti possibile l'attivazione del comando, procedura da preferirsi, al quesito possa darsi risposta positiva, fermo restando il limite di spesa previsto dal richiamato comma dell'art. 1 della legge finanziaria 2007 (Deliberazione 4P/2007 del 20.04.2007).

Diversamente dai precedenti quesiti, quello formulato dal **Comune di Coreglia Antelminelli** e trasmesso per l'acquisizione del parere il 5 aprile, è stato ritenuto oggettivamente inammissibile dalla Corte per mancata attinenza alla materia della contabilità pubblica. Oggetto del parere richiesto era infatti la possibilità, su cui si intendeva conoscere l'orientamento della Corte, di emettere un provvedimento di riorganizzazione funzionale del personale per il fatto che taluni dipendenti rendono nota la loro disponibilità ad anticipare il loro collocamento in quiescenza avverso un rimborso, anche parziale, della spesa necessaria calcolata dall'INPDAP, per il riscatto a fini previdenziali del periodo di studio universitario. Esperita come di consueto la previa verifica di ammissibilità della richiesta, come si accennava poc'anzi, la Corte ha riscontrato una lacuna dal punto di vista oggettivo ed ha tempestivamente rimesso una pronuncia nella quale rende noto che la fattispecie dedotta andrebbe valutata alla stregua di norme di legge e previsioni contrattuali, secondo profili su cui la Sezione non potrebbe in alcun modo esprimersi in sede di controllo sulla sana gestione finanziaria; né appare consentito alla Sezione esprimersi sul solo e secondario aspetto della convenienza economica di un'operazione come quella descritta nella richiesta di parere (Deliberazione 5P/2007 del 17.05.2007).

Analogamente, ma per diversa motivazione, la Corte si è pronunciata circa la questione che le era stata rivolta da parte del **Comune di Aulla**, in data 2 maggio. In questa occasione era infatti premura del Sindaco adoperarsi per cercare di ottenere consigli e suggerimenti utili da parte della Corte in merito alla possibilità di conferire incarico di consulenza interdisciplinare, per la durata di un biennio, a soggetti giuridici prequalificati, destinando loro una somma annua pari ad Euro 1700/00. Ma poiché, sostiene la Corte, "la richiesta di parere riguarda profili e valutazioni che attengono strettamente all'autonomia dell'ente e sui quali la Sezione non potrebbe in alcun modo esprimersi in sede di controllo sulla sana gestione finanziaria", tale richiesta è senza dubbio da ritenersi oggettivamente inammissibile (Deliberazione 6P/2007 del 17.05.2007).

Proviene dall'**Amministrazione Provinciale di Prato** la richiesta inoltrata dal CAL, sempre in data 2 maggio, alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Toscana. Il Presidente della Provincia in questo caso richiede la pronuncia della Corte in relazione alla tematica della liquidazione dei diritti di rogito, per valutare la quale allega una breve relazione tecnica, e in particolare circa la ripartizione dei compensi fra Segretario Generale e Vice Segretario Generale dell'ente a normativa vigente, e circa la retribuzione dei compensi al Vice Segretario reggente nel periodo antecedente il 22.02.2006. Con Deliberazione 7P/2007 del 17.05.2007, la Corte risponde



tempestivamente a tale richiesta rendendo nota l'inammissibilità oggettiva del secondo quesito, poiché esso fa riferimento ad un contesto normativo diverso da quello attuale; per quanto concerne invece il primo quesito la Corte ritiene logico, altre che conforme a criteri di sana gestione finanziaria, che, analogamente a quanto previsto dal CCNL del 9 maggio 2006 art. 11 per la sostituzione del Segretario da parte del Vice Segretario non dirigente, anche nell'ipotesi considerata, il limite di spesa per l'Ente, a prescindere dalla vicende sostitutorie, resti quello di un terzo dello stipendio teorico gabellare del Segretario e che la concreta corresponsione dei diritti di rogito si effettua in ragione della durata dei periodi di sostituzione.

Il **Comune di Piombino** nel mese di febbraio ha richiesto un parere circa l'obbligo del Comune di rimborsare o meno di spese legali a favore di ex amministratori comunali e tecnici relative alla difesa in giudizio innanzi alla Corte dei Conti concluso con assunzione per assenza di gravità della colpa e con la dichiarazione, in sentenza, di compensazione delle spese legali; in secondo luogo, in caso di risposta affermativa al primo quesito, si chiede di sapere se il progetto di notula del legale debba essere sottoposto al giudizio di congruità dell'Avvocatura dello Stato. A tal proposito la Corte si è espressa nel senso dell'inammissibilità oggettiva, richiamando una sua precedente deliberazione del dicembre 2006 che già si orientava in questa direzione, poiché il caso non attiene alla materia contabile, chiamando esso in causa norme sostanziali che sanciscono la sussistenza o l'insussistenza di un diritto (Deliberazione 8P/2007 del 31.05.2007).

Del pari oggettivamente inammissibile è stata dichiarata la richiesta di parere inoltrata dal **Comune di Cortona**, il cui Sindaco si rivolge alla Corte per avere delucidazioni in merito al comportamento da tenere da parte dei Comuni nel caso in cui il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale di pubblicità sia stato dato in affidamento ad un concessionario con compenso allo stesso fissato tramite un aggio sulle somme incassate, dal momento che nulla si dice al riguardo nella dedicata parte della L. n. 448/2001 e nel successivo decreto interministeriale del 7/1/2003. L'inammissibilità del quesito sarebbe da rinvenire nel fatto che "nel caso di specie, l'espressione del richiesto parere coinvolgerebbe l'interpretazione di un atto di concessione e della inerente disciplina contrattuale dei rapporti tra Ente e concessionario, materie in ordine alle quali la Sezione non potremmo in alcun modo esprimersi in sede di controllo sulla sana gestione finanziaria" (Deliberazione 9P/2007 del 31.05.2007).

Circa nello stesso periodo è stata inoltrata una richiesta di parere su iniziativa del **Comune di Montecatini Terme**, dichiarata ammissibile dalla Sezione

regionale di controllo della Corte sotto entrambi i profili, soggettivo ed oggettivo. L'Amministrazione Comunale chiede di conoscere l'orientamento della Corte in merito alla possibilità di finanziare un aumento di capitale di una Spa partecipata dall'Ente locale e dalla Regione, con l'eventuale avanzo di amministrazione derivante dal rendiconto 2006, anche nel caso in cui la società chiudesse l'esercizio 2006 con una perdita, in ogni caso non superiore ad 1/3 del capitale sociale e che non comporti una riduzione del capitale medesimo al di sotto dei minimi di legge. A fronte di tale quesito la Corte ritiene di esclusiva competenza dell'Ente locale valutare secondo prudenza le motivazioni del previsto aumento di capitale, nonché la convenienza di effettuare tale operazione, anche innanzi al profilarsi fisiologico di perdite (Deliberazione 10P/2007 del 31.05.2007).

L'Amministrazione **Comunale di Montecatini Terme** costituisce l'unico Ente locale che nel 2007 ha richiesto una pronuncia della Corte in più di un'occasione, seppure nel secondo caso, del mese di settembre, diversamente da quello appena trattato, il tentativo esperito è andato a buon fine solo parzialmente. In tale frangente, infatti, i quesiti rivolti erano due: il primo aveva a che fare con i compensi del Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione di una società partecipata dall'Ente locale e dalla Regione in egual misura, ed era volto a conoscere quale sia la disciplina applicabile tra le fattispecie previste dalla L. n. 296/2006; il secondo tendeva invece a sapere se la regola dell'onnicomprensività del compenso fosse applicabile anche al compenso come Direttore Generale (carica di cui era stato investito l'Amministratore delegato della società tramite contratto a tempo determinato) e se, in ogni caso, fosse necessario distinguere con certezza i compiti ed i compensi dell'una e dell'altra funzione. Se in merito al secondo quesito la Corte ha espresso una dichiarazione di inammissibilità oggettiva, sulla base del fatto che le è impossibile esprimere pareri sull'applicazione di discipline normative di carattere sostanziale, circa la prima richiesta di intervento, la Corte si è pronunciata ma non ha fornito l'interpretazione di cui l'Ente locale sentiva l'esigenza, infatti si è limitata a dire che "resta demandata alla prudente valutazione dei soggetti pubblici interessati l'opportunità, in attesa della legislazione regionale – a cui viene rimessa la competenza a determinare i compensi in oggetto conformemente agli indirizzi di coordinamento della legge finanziaria – di concordare in via prudenziale una rideterminazione dei compensi (...)" (Deliberazione 13P/2007 del 11.09.2007).

Circa la richiesta di parere avanzata dal **Comune di Tavarnelle Val di Pesa** sul finire del mese di marzo, la Corte dei Conti si esprime con Deliberazione

11P/2007 del 26.06.2007. In questa occasione la questione su cui è richiesto l'intervento chiarificatore della Corte verte sulla possibilità o meno per l'Amministrazione Comunale di decidere, con atto della Giunta, di incrementare l'indennità di funzione spettante al Sindaco e agli Assessori comunali, come determinata ai sensi della L. n. 266/2005, art. 1, co. 54. In controtendenza rispetto alla direzione intrapresa dalla maggioranza delle Sezioni regionali in merito a questione analoga, la Corte ritiene piena l'ammissibilità della richiesta e, nel merito, ricordate dettagliatamente le vicende interpretative cui ha dato luogo il co. 54 dell'articolo richiamato, avverte che al quesito deve darsi risposta positiva, pur sottolineando le cautele che la sana gestione finanziaria pretende per ogni decisione comportante aumento di spesa.

Diversamente, la Corte ha ritenuto inammissibile oggettivamente il quesito rimesso per il parere dal **Comune di Capannoni** sul finire del mese di luglio. In particolare si chiedeva di conoscere l'autorevole orientamento in merito alla sottrazione operata dall'Ente locale del trattamento economico accessorio in godimento di prima assegnazione dell'incarico da parte dei titolari di posizioni organizzative, dal fondo di cui all'art. 15 del CCNL 1/4/1999, a seguito delle attribuzioni di tali posizioni intervenute a partire dal gennaio 2006, dal momento che l'Ente medesimo era giunto a conoscenza di una pronuncia del Tribunale di Brindisi del 2007 che ha sanzionato un comportamento simile. La rigettata ammissibilità della questione da parte della Corte si fonda sulla considerazione che "corrisponde ad orientamenti consolidati l'impossibilità di esprimersi sulla legittimità di singoli atti o di comportamenti amministrativi già posti in essere, soprattutto ove le valutazioni di legittimità o correttezza emergano dal confronto con discipline normative di carattere sostanziale, estranee all'ambito proprio della contabilità" (Deliberazione 12P/2007 del 11.09.2007). Proviene dal **Comune di Scarlino** l'invito ad esprimere parere che la Sezione regionale della Corte dei Conti riceve alla fine del mese di luglio, nei cui confronti adempie circa due mesi dopo. Il profilo questa volta ha a che vedere con l'autorizzazione all'utilizzo da parte del Sindaco di una carta di credito dell'Amministrazione a lui intestata per le spese disciplinate da apposito atto di indirizzo allegato alla richiesta di parere. Non rilevando particolari nodi problematici, né dal punto di vista dell'ammissibilità, né nel merito, la Corte ritiene di valutare positivamente la trasformazione di tale atto di indirizzo in regolamento, con ciò determinando il rilascio della suddetta autorizzazione da parte dell'Ente locale.

L'invito ad esprimere parere effettuato nei confronti della Sezione regionale della Corte dei Conti a fine

ottobre dal **Comune di Rignano sull'Arno**, nel fiorentino, si è risolto con la Deliberazione 16P/2007, recante data 19.11.2007. Tuttavia, di fronte alla richiesta di sapere se fosse possibile riconoscere il rimborso delle spese legali sostenute da soggetti sottoposti a giudizio innanzi alla medesima Corte, a seguito di proscioglimento definitivo, qualora esse si riferiscano a incarichi di consulenza senza che il legale incaricato si costituisca formalmente in giudizio per conto del cliente, la Sezione di controllo ribadisce un orientamento già manifestato in diverse altre occasioni anche negli anni precedenti, cioè che l'oggetto del quesito esula dal suo ambito di competenza consultiva, dovendo perciò emettere una dichiarazione di inammissibilità.

Diversamente, la Corte ha considerato ammissibile sotto entrambi i profili, soggettivo ed oggettivo, l'interrogativo sollevato dal **Comune di Castellina in Chianti** in ordine alla corretta applicazione della circolare del Dipartimento di Ragioneria Generale dello Stato n. 9 del 17.02.2006 alla luce dell'attuale assetto normativo, in particolare per quanto concerne i costi inerenti incarichi di collaborazione esterna ad alto contenuto professionale, ex art. 110, co. 6 D. Lgs. n. 267/2000, cioè se essi debbano essere espunti dal novero delle spese di personale di cui alla su citata circolare; infine si chiede anche di sapere quali siano le spese senza dubbio da escludere dal novero delle spese per il personale per gli Enti locali. Nel merito la Corte dichiara che l'Ente locale debba computare nel novero delle spese riferibili al personale tutte le forme di lavoro pubblico, e che gli oneri da escludere siano invece quelli di cui alla più volte citata circolare n. 9/2006 (Deliberazione 17P/2007 del 19.11.2007).

Una delle ultime pronunce dell'anno in corso ha a che fare con il dubbio mosso dal **Comune di Piteglio**, circa la possibilità di poter ricoprire nell'anno 2008 un posto che resterà vacante a seguito dell'accoglimento della richiesta di mobilità volontaria di un dipendente di codesta Amministrazione locale, non essendo pervenute al momento richieste di mobilità in entrata. Valutata l'ammissibilità dell'interrogativo la Corte ha svolto come di consueto un'accurata istruttoria, la quale le ha permesso di affermare che, seppure in base alla vigente normativa dovrebbe darsi risposta negativa al quesito, poiché non sono rispettate le due condizioni previste, cioè che le spese di personale non superino il corrispondente ammontare dell'anno 2004 e che all'interno di tale limite sia possibile effettuare nuove assunzioni solo relativamente alle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato verificatesi l'anno precedente, tuttavia, grazie ad un'interpretazione estensiva della disciplina, per l'Ente locale sarà possibile coprire ugualmente il posto che si renderà vacante, fermo restando il limite di spesa generale



previsto per il personale (Deliberazione 18P/2007 del 19.11.2007).

Con rinnovato impegno la Corte risponde alla richiesta (per certi versi simile alla precedente) inoltrata dal **Comune di San Buca Pistoiese** il cui Sindaco chiede alla Corte se sia possibile per l'Ente locale pervenire alla stabilizzazione di una unità di personale dipendente, considerata particolarmente preziosa, già assunta part-time fin dall'anno 2000, nonostante che l'Ente medesimo non sia sottoposto al patto di stabilità interno e quindi debba soggiacere alla disposizione di cui al co. 562 dell'art. 1 della legge finanziaria 2007, secondo cui si può procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nell'anno precedente. Stando alla lettera della norma, sostiene la Corte, al quesito dovrebbe darsi risposta negativa, tuttavia il meccanismo limitativo di cui sopra intende anche tener conto delle esigenze funzionali dei singoli Enti locali, perciò la disposizione si presta ad essere interpretata estensivamente, nel senso che, fermo restando il limite di spesa generale previsto per il personale, l'assunzione o la stabilizzazione di personale può avvenire se l'Ente ha registrato cessazioni di precedente rapporti di lavoro a partire dal 2004. Nel rilevamento di tali considerazioni si rinviene il parere della Corte (Deliberazione 19P/2007 del 19.11.2007).

Nei confronti della richiesta fatta pervenire dal **Comune di Badia Tedalda** a fine ottobre, la Corte dei Conti ha reso il parere esprimendosi con Deliberazione 20P/2007 del 10.12.2007. In realtà i quesiti rivolti erano tre, ma solo i primi due sono stati dichiarati oggettivamente ammissibili. Circa il primo, volto a sapere se la spesa per il Segretario comunale sia da considerare sia per la base di riferimento 2004 che per il livello di spesa 2007, la Corte risponde in maniera affermativa, non sorgendo alcun dubbio in merito. In secondo luogo si chie-

deva alla Sezione regionale di controllo della Corte se siano soggette ai limiti di legge le spese per il personale temporaneamente assunto (ex art. 1, co. 564, L. 296/2006) per progetti inerenti il miglioramento della sicurezza stradale e retribuito con i proventi contravvenzionali. La risposta che viene fornita è senz'altro negativa, anzi viene precisato che dai suddetti oneri di spesa deve prescindersi anche ai fini della valutazione della riduzione di spesa quale obiettivo degli Enti soggetti al Patto di stabilità. Infine il terzo quesito, teso a conoscere quali siano le caratteristiche dei progetti di miglioramento della sicurezza stradale, è stato dichiarato oggettivamente inammissibile, trattandosi di una questione di diritto sostanziale non strettamente collegata a profili di contabilità pubblica.

A chiudere la rosa di pareri espressi dalla Corte dei Conti per l'anno 2007, troviamo la pronuncia rimessa avverso la richiesta del **Comune di Sorano** il cui Sindaco chiede se sia possibile derogare ai limiti di spesa previsti dall'art. 1 co. 562 della L. 296/2006 (finanziaria 2007) assumendo nuove unità di personale per far fronte alla progettata gestione in economia del Parco Archeologico comunale, attualmente affidata a terzi ma con contratto in fase di scadenza. Al quesito, ritenuto ammissibile sotto il duplice profilo soggettivo ed oggettivo, la Sezione ritiene che debba darsi risposta negativa, poiché le nuove assunzioni a tempo determinato o i contratti di co.co.co. non possono determinare per l'Ente nel 2007 un onere di spesa per il personale che sia maggiore rispetto a quello previsto per il 2004; tuttavia rileva anche che nel predetto limite di spesa la Corte ha più volte ritenuto legittima la nuova assunzione di personale per far fronte a situazioni di carenza organica. In questo orientamento si rinviene il contenuto del parere rimesso con Deliberazione 21P/2007 del 10.12.2007.

Pareri relativi alle richieste inoltrate
alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti nel 2007

N.	Data invio	Ente richiedente	Oggetto del parere richiesto	Esito
1	08.01.2007	Comune di Pieve a Nievole	Richiesta di parere concernente le esenzioni e riduzioni in materia di tributi locali nei confronti delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) – art. 21 del d.lgs. n. 460/1997	Deliberazione 3P/2007 del 12.02.2007: il regime di agevolazione può essere introdotto con lo strumento regolamentare
2	20.02.2007	Comune di Piombino	Richiesta di parere inerente l'obbligo del Comune di corrispondere le spese legali a convenuti assolti per assenza di colpa grave in giudizio innanzi a Sezione giurisdizionale della Corte	Deliberazione 8P/2007 del 31.05.2007: dichiarazione di inammissibilità
3	05.03.2007	Comune di Terricciola	Richiesta di parere concernente la possibilità da parte di un ente locale non sottoposto al "patto di stabilità", a fronte di una vacanza di organico verificatasi nell'anno 2007, di assumere in sostituzione, nel corso dello stesso esercizio, un'unità proveniente, tramite mobilità volontaria, da altro ente ugualmente non sottoposto al patto di stabilità	Deliberazione 4P/2007 del 20.04.2007: qualora non sia possibile l'attivazione del comando, al quesito può darsi risposta positiva
4	22.03.2007	Comune di Tavarnelle Val di Pesa	Richiesta di parere sulla possibilità, per un ente locale, di incrementare l'indennità di funzione spettante al Sindaco e agli Assessori comunali (art. 1, comma 54, l. n. 266/2005)	Deliberazione 11P/2007 del 26.06.2007: richiamando le cautele che la sana gestione finanziaria pretende per ogni decisione comportante aumento della spesa, al quesito viene data risposta positiva
5	05.04.2007	Comune di Coreglia Antelminelli	Richiesta di parere sulla possibilità di favorire il collocamento a riposo anticipato di dipendenti con il riconoscimento di un rimborso delle spese connesse al riscatto ai fini previdenziali del periodo di studi universitari	Deliberazione 5P/2007 del 17.05.2007: dichiarazione di inammissibilità
6	10.04.2007	Comune di Aulla	Richiesta di parere in materia di incarichi di consulenza	Deliberazione 6P/2007 del 17.05.2007: dichiarazione di inammissibilità
7	27.04.2007	Provincia di Prato	Richiesta di parere in materia di compensi per diritti di rogito spettanti al Vice Segretario Provinciale	Deliberazione 6P/2007 del 17.05.2007: il limite di spesa per l'Ente deve restare quello del terzo dello stipendio teorico gabellare del Segretario e che la concreta corresponsione dei diritti di rogito sia effettuata in ragione della durata dei periodi di sostituzione
8	07.05.2007	Comune di Montecatini Terme	Richiesta di parere in ordine alla possibilità di finanziare un aumento di capitale di società per azioni partecipata dall'Ente e dalla Regione, utilizzando l'eventuale avanzo di amministrazione, anche a fronte di perdite della società	Deliberazione 10P/2007 del 31.05.2007: compete all'Ente valutare le motivazioni dell'aumento di capitale, nonché la convenienza di effettuare l'operazione anche a fronte al profilarsi fisiologico di perdite
9	09.05.2007	Comune di Cortana	Richiesta di parere sul comportamento da tenere da parte di un Ente che abbia affidato ad un concessionario, dietro riconoscimento di aggio, l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità in seguito alle previsioni della legge n. 488 del 2001	Deliberazione 9P/2007 del 31.05.2007: dichiarazione di inammissibilità



N.	Data invio	Ente richiedente	Oggetto del parere richiesto	Esito
10	03.07.2007	Comune di Montecatini Terme	Richiesta di parere in ordine a 2 quesiti: a) in materia di attribuzione dei compensi a favore dei Presidenti e componenti il Consiglio di amministrazione di società partecipate; b) sul compenso da conferire all'amministratore delegato della società medesima nonché direttore generale	Deliberazione 13P/2007 del 11.09.2007: dichiarazione di inammissibilità
11	20.07.2007	Comune di Capannoli	Richiesta di parere in materia di gestione del fondo di cui all'art. 15 del CCNL 1° aprile 1999	Deliberazione 12P/2007 del 11.09.2007: dichiarazione di inammissibilità
12	25.07.2007	Comune di Scarlino	Richiesta di parere in materia di autorizzazione di una carta di credito dell'amministrazione, intestata al Sindaco, per spese istituzionali	Deliberazione 14P/2007 del 11.09.2007: l'autorizzazione può essere rilasciata dall'Ente
13	06.09.2007	Comune di San Buca Pistoiese	Richiesta di parere in ordine alla stabilizzazione di personale assunto part-time	Deliberazione 19P/2007 del 19.11.2007: fermo restando il limite generale della spesa del personale, l'assunzione o la stabilizzazione può essere operata dall'Ente
14	24.09.2007	Comune di Sorano	Richiesta di parere in ordine al rispetto del limite di spesa del personale	Deliberazione 21P/2007 del 10.12.2007: al quesito posto va data risposta negativa, le assunzioni a tempo determinato o i contratti di collaborazione coordinata e continuativa non possono determinare per l'ente, nel 2007, un maggior onere di spesa del personale rispetto al corrispondente ammontare dell'anno 2004.
15	11.10.2007	Comune di Pitellio	Richiesta di parere in materia di possibilità di assunzione a seguito di mobilità volontaria in comune con meno di 5.000 abitanti e quindi non sottoposto alle regole del patto di stabilità	Deliberazione 18P/2007 del 19.11.2007: fermo restando il limite generale della spesa di personale, sussiste la possibilità di ricoprire il posto che resterà vacante
16	11.10.2007	Comune di Castellina in Chianti	Richiesta di parere in ordine alla corretta applicazione della circolare del Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato n. 9 del 17.02.2006	Deliberazione 17P/2007 del 19.11.2007: la circolare n. 9/2006 risulta ancora applicabile per quel che concerne gli oneri da escludere in sede di computo delle spese di personale ma non per quel che riguarda le modalità di calcolo per la riduzione della spesa
17	25.10.2007	Comune di Rignano sull'Arno	Richiesta di parere in relazione al rimborso, da parte dell'amministrazione di appartenenza, delle spese legali di soggetti sottoposti al giudizio della Corte dei Conti	Deliberazione 16P/2007 del 19.11.2007: dichiarazione di inammissibilità
18	26.10.2007	Comune di Badia Tedalda	Richiesta di parere circa il contenimento e limiti alla spesa del personale anni 2007 e 2008	Deliberazione 20P/2007 del 10.12.2007

6.

Attività di studio e di ricerca

Come ogni anno le attività istituzionali del CdAL sono state affiancate da iniziative di ricerca e di approfondimento su tematiche che rivestono particolare interesse per gli enti locali.

In particolare nel corso dell'anno 2007 sono stati organizzati i seguenti convegni e scambi culturali:

6.1. Convegni ed incontri di studio

Presentazione del: "Manuale delle funzioni della Sezione regionale di controllo per la Toscana della Corte dei Conti" - Controlli sulla sana gestione finanziaria degli enti autonomi locali. Ulteriori forme di collaborazione.

FIRENZE 23 Marzo 2007

Il "Manuale" presentato costituisce una forma di collaborazione (art. 7, comma 8, della l. n. 131 del 2003) che mette a disposizione degli enti locali non soltanto una fonte di conoscenza, ma anche la garanzia di un controllo stabilmente ancorato, come previsto dalla legge, a finalità e modalità di collaborazione. La produzione di un Manuale del controllo non è in Italia evenienza frequente: la presentazione di questo "prodotto" ha quindi costituito un'occasione pressoché unica per approfondire la positività dell'iniziativa e/o suggerirne una diversa o più estesa impostazione.

Al Convegno, presieduto dal Presidente del CAL **Marco Romagnoli**, sono stati intervenuti:

Alessandro Starnini - *V. presidente del Cons. regionale*

Francesco Battini - *Presidente della Sezione regionale di controllo per la Toscana della Corte dei Conti*

Carmela Mirabella - *Primo Referendario della Sezione reg.le di controllo per la Toscana della Corte dei Conti*

Riccardo Narducci - *Anci-Toscana*

Francesco Delfino - *UPI-Toscana*

Oreste Giurlani - *Presidente UNCEM - Toscana*

Gabriele Bonoli - *Consigliere Ordine dottori commercialisti di Firenze*

Elena Gori - *Revisore enti locali*

Stefano Barni - *Presidente Ordine dottori commercialisti di Prato*

Guido Mazzoni - *Presidente ANCREL Prato.*

Seminario: Il nuovo codice delle autonomie locali: ruolo e funzioni del Consigli delle Autonomie locali. *Esperienze a confronto*

CARRARA 15 novembre 2007

Il vigente Titolo V della Costituzione e il progettato Codice delle Autonomie locali hanno sollecitato una rinnovata attenzione per il ruolo che può essere svolto dai Consigli delle Autonomie locali nell'attuazione di assetti istituzionali sempre più coerenti con i valori costituzionali e sempre più adeguati alle esigenze del Paese. In questa prospettiva, nell'ambito della Decima Rassegna dell'innovazione nella Pubblica Amministrazione, il Consiglio delle Autonomie locali della Toscana ha organizzato un confronto con i Consigli di altre Regioni. L'obiettivo è stato quello di avviare un'analisi ed una riflessione sui problemi insorti nel corso delle esperienze maturate, contribuendo ad approfondire modi e strumenti per un fecondo rapporto fra le Autonomie locali e le Regioni. All'introduzione del Presidente Marco Romagnoli ha fatto seguito la relazione del Prof. Carlo Marzuoli - Ordinario di Diritto amministrativo alla facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Firenze, dal titolo: "Attuazione del titolo V e Consiglio delle Autonomie locali "



Sono intervenuti:

Renzo Anderle - *Presidente Consiglio delle Autonomie locali della Provincia autonoma di Trento*, **Renato Locchi** - *Presidente Consiglio delle Autonomie locali dell'Umbria*, **Mario Pezzetta** - *Presidente Consiglio delle Autonomie locali del Friuli Venezia Giulia*, **Ales-**

sandro Repetto - *Presidente Consiglio delle Autonomie locali della Liguria*, **Paolo Fontanelli** - *Presidente Anci-Toscana*, **Ilio Scheggi** - *Presidente UPI-Toscana*, **Oreste Giurlani** *Presidente UNCEM-Toscana*, **Agostino Fragai** - *Assessore alle riforme istituzionali ed al rapporto con gli Enti locali della Regione Toscana*

7.

Attività di comunicazione e informazione

Allo scopo di instaurare un rapporto costante di interscambio comunicativo con il sistema delle autonomie locali e di consentire una maggiore partecipazione ai processi decisionali da parte di tutti i livelli di governo, il CdAL cerca ormai da anni di svolgere una funzione di promozione, di assistenza ed informazione ai comuni ed agli enti locali toscani.

Il sistema di comunicazione che il CAL ha inteso creare in questi anni, attraverso l'utilizzo di vari strumenti, vuol costituire infatti un canale di dialogo operativo tra comuni, province e regione in una fase nella quale vanno ridefinendosi le competenze dei governi locali cercando di favorire prima di tutto la cooperazione interistituzionale.

Gli strumenti che costituiscono il sistema di comunicazione di cui il CAL si è dotato nel tempo sono quelli di seguito illustrati:

1. *La News letter elettronica, con cadenza quindicinale*
2. *Il sito internet*
3. *La collana editoriale, che ospita atti di convegni, rapporti scientifici, approfondimenti.*
4. *Le rassegne ed i convegni.*

7.1 La News Letter

Il sistema di comunicazione del CAL si serve di una News letter elettronica con cadenza settimanale per la rapida diffusione delle informazioni utili.

La News letter viene inviata via e-mail ai Sindaci, ai Presidenti di Provincia, di Comunità montane, ai consiglieri e dirigenti regionali nonché a tutti coloro che ne fanno richiesta.

Si tratta di uno strumento flessibile e che si articola in tre sezioni:

- NEWS (notizie utili, documenti ed eventi): notizie essenziali che rinviano per approfondimenti, documenti e materiali al sito web del Consiglio delle autonomie locali

- L'ATTIVITA' del CAL: spazio dedicato alle iniziative proprie del Consiglio delle autonomie locali. (Gli ordini del giorno delle sedute, gli incontri, i convegni, le iniziative.)
- L'ATTIVITA' del CONSIGLIO REGIONALE: calendario delle prossime sedute del Consiglio regionale, i lavori in aula e nelle commissioni, i convegni, le iniziative.

Nel corso del 2007 sono state inviate n. 30 News.

7.2 Il sito web

L'elemento fondamentale di comunicazione fra il Consiglio e gli Enti locali è senza dubbio il sito web del Consiglio delle autonomie locali.

Si tratta infatti di uno strumento indispensabile per la cooperazione tra regione e autonomie locali.

Il sito si pone fondamentalmente due priorità: da una parte, aiutare i cittadini che, consultandolo, possono capire meglio i diversi ruoli di programmazione e di gestione che spettano alle diverse articolazioni della pubblica amministrazione locale; dall'altra, offrire ad amministratori locali ed operatori un servizio di tempestiva informazione su questioni di rilevante interesse per gli enti locali.

Il sito, attualmente articolato nei seguenti elementi fondamentali:

- Il taccuino (notizie settimanali)
- I testi delle proposte di legge, di deliberazione ed i regolamenti sui quali il CAL viene chiamato ad esprimere parere obbligatorio
- Gli ordini del giorno delle sedute del CAL e del Tavolo di concertazione interistituzionale
- I pareri espressi dal CAL
- I pareri espressi dalla Corte dei Conti su richiesta dei singoli Enti



7.3 La collana editoriale

La collana editoriale del CAL ospita atti di convegni, rapporti scientifici, approfondimenti.

Nel corso dell'anno 2007 sono stati pubblicati i seguenti volumi :

1. RAPPORTO ANNUALE DI ATTIVITA' 2006
2. MANUALE DELLE FUNZIONI DELLA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA DELLA CORTE DEI CONTI

7.4 Le rassegne ed i convegni

- a) Il CAL ha partecipato attivamente alla rassegna "Dire & Fare" che ha avuto luogo a Carrara nel novembre 2007, con un proprio stand e con la diffusione di materiale documentale e di informazioni sulla propria attività.

Come ogni anno durante la rassegna il CAL ha tenuto una propria seduta .

All'interno della rassegna è stato inoltre organizzato il convegno – Il NUOVO CODICE DELLE AUTONOMIE LOCALI : RUOLO E FUNZIONI DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI. (Esperienze a confronto)

8. Appendici

A) Caratteristiche e composizione del CAL

Caratteri e finalità

Il Consiglio delle autonomie locali è l'assemblea rappresentativa di Comuni, Province, e Comunità montane della Regione Toscana, istituita presso il Consiglio regionale con legge regionale 21 aprile 1998, n. 22, poi sostituita dalla L.R. 21 marzo 2000, n. 36.

Il Consiglio delle autonomie locali è definito dalla nuova legge "organo di rappresentanza unitaria del sistema delle autonomie locali della Toscana, al fine di favorirne l'intervento nei processi decisionali della Regione e di attuare il principio di raccordo e di consultazione permanente tra Regione ed enti locali".

L'istituzione del CAL in Toscana ha preceduto la disposizione dell'art. 123 Cost., introdotta dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, secondo la quale "In ogni Regione lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali".

Composizione

Ai sensi della LR n. 36/2000, il Consiglio delle autonomie locali è composto dai 50 membri così ripartiti:

- I 10 presidenti delle Province (membri di diritto);
- I 10 Sindaci dei Comuni capoluogo (membri di diritto);
- 23 Sindaci di Comuni non capoluogo;
- 2 Presidenti di Comunità montane;
- 2 Presidenti di Consigli provinciali;
- 2 Presidenti di Consigli comunali.

I Presidenti delle Associazioni degli enti locali (ANCI, URPT, UNCEM, Lega delle Autonomie) sono invitati permanenti alle sedute del CAL.

I componenti non di diritto sono eletti all'interno delle assemblee regionali delle rispettive categorie, convocate a tal fine dal presidente del Consiglio regionale

Il CAL elegge al proprio interno il Presidente e l'Ufficio di presidenza ed approva il proprio Regolamento.

Competenze

Il Consiglio delle autonomie locali:

- a) esprime parere obbligatorio sulle proposte di atti all'esame del Consiglio regionale che attengono:
 - alla determinazione o modificazione delle competenze degli enti locali;
 - al riparto delle competenze tra Regione ed enti locali;
 - all'istituzione di enti e agenzie regionali;
 - al bilancio regionale;
 - alla programmazione di carattere generale, che comprende il Programma regionale di sviluppo, il Documento di programmazione economica e finanziaria, i Programmi e Piani settoriali ed inter-settoriali, gli altri atti di programmazione generale.
- b) può inoltre esprimere osservazioni facoltative:
 - su tutte le altre proposte di legge e di deliberazione depositate in Consiglio regionale.

Procedure

Al fine della formulazione dei propri pareri ed osservazioni il CAL può effettuare preventive consultazioni con la generalità degli enti locali. Questa previsione, contenuta nella nuova legge regionale di disciplina del CAL (LR n. 36/2000 citata), ha innovato l'ordinamento precedente nel quale dette consultazioni erano rimesse alla competenza delle commissioni del Consiglio regionale.

Il CAL svolge normalmente dette consultazioni in via telematica, tramite il Forum di consultazione istituito a tal fine nel proprio sito web, salvi i casi in cui non ritenga opportuno convocare un'apposita riunione per favorire un dibattito diretto.



Il regolamento interno del Consiglio regionale definisce i termini entro i quali il CAL deve esprimere i propri pareri obbligatori e le osservazioni eventuali. In via ordinaria tali termini sono stati fissati rispettivamente in trenta e quindici giorni. Fino allo scadere di detti termini le commissioni consiliari non possono pronunciarsi sull'atto.

Lo stesso regolamento consiliare stabilisce altresì che le commissioni devono esaminare i pareri e le osservazioni del CAL, pronunciandosi espressamente su di essi, e riferirne all'aula. Le valutazioni delle commissioni consiliari referenti sui pareri del CAL sono riportate in sintesi nel messaggio che esse inviano all'aula.

È destinata invece a non trovare più applicazione la disposizione della LR 36/2000 che prevede che, qualora il parere del Consiglio delle autonomie locali sia negativo o nel caso in cui esso sia condizionato all'ac-

coglimento di specifiche modifiche, il Consiglio regionale possa procedere, rispettivamente, all'approvazione dell'atto o alla sua approvazione senza l'accoglimento di dette modifiche, con il voto della maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione. L'esecutività di questa disposizione era stata rinviata all'entrata in vigore di una specifica modifica statutaria che ne consentisse l'applicazione ma lo Statuto regionale, approvato in seconda lettura il 19 luglio 2004, ha recepito un diverso orientamento, stabilendo espressamente all'art. 66, comma 5, che: "gli organi regionali, in caso di parere del Consiglio delle autonomie locali, contrario o condizionato all'accoglimento di modifiche, lo possono disattendere con motivazione espressa".

La legge dispone inoltre che il Consiglio regionale ed il Consiglio delle autonomie locali tengano una seduta congiunta annuale per l'esame dei problemi di interesse del sistema regionale delle autonomie.

COMPONENTI IN CARICA NEL 2007

Marco Romagnoli	Presidente	Sindaco Comune di Prato
Osvaldo Angeli	Ufficio di Presidenza	Sindaco Provincia di Massa Carrara
Riccardo Froli	Ufficio di Presidenza	Sindaco Comune di Fauglia (PI)
Daniele Lapini	Ufficio di Presidenza	Sindaco Comune di Castiglion Fibocchi (AR)
Rossana Mori	Ufficio di Presidenza	Sindaco Comune di Montelupo Fiorentino (FI)
Francesco Poggi	Ufficio di Presidenza	Sindaco Comune di Borgo a Mozzano (LU)
Antonio Abenante	Componente	Sindaco Comune di Pescia (PT)
Maria Stella Adami	Componente	Sindaco Comune di Galliciano (LU)
Giovanni Alessandri	Componente	Pres. C.M. Amiata-Grosseto Zona I/1
Stefano Baccelli	Componente	Pres. Provincia di Lucca
Lando Baldassarri	Componente	Pres. C.M. area lucchese Zona N
Renzo Berti	Componente	Sindaco Comune di Pistoia
Guido Bombagli	Componente	Sindaco Comune di Cianciano Terme (SI)
Emilio Bonifazi	Componente	Sindaco Comune di Grosseto
Vincenzo Ceccarelli	Componente	Pres. Provincia di Arezzo
Fabio Ceccherini	Componente	Pres. Provincia di Siena
Maurizio Cenni	Componente	Sindaco Comune di Siena
Alessandro Cosimi	Componente	Sindaco Comune di Livorno
Andrea Ciumei*	Componente	Sindaco Comune di Marciana Marina (LI)

Leonardo Domenici	Componente	Sindaco Comune di Firenze
Giuseppe Fanfani	Componente	Sindaco Comune di Arezzo
Mauro Favilla	Componente	Sindaco Comune di Lucca
Paolo Fontanelli	Componente	Sindaco Comune di Pisa
Angelo Frosini	Componente	Sindaco Comune di San Miniato
Robledo Funai	Componente	Sindaco Comune Coreglia Antelminelli (LU)
Stefano Fusi	Componente	Sindaco Comune Tavernelle Val di Pesa
Michele Giannini	Componente	Sindaco Comune di Vergemoli (LU)
Giorgio Kutufà	Componente	Pres. Provincia di Livorno
Massimo Logli	Componente	Pres. Provincia di Prato
Enzo Manenti	Componente	Sindaco Comune di Licciana Nardi (MS)
Leonardo Marras	Componente	Sindaco Comune di Roccastrada (GR)
Massimo Mattei	Componente	Pres. Consiglio Prov. Firenze
Gianni Mazzei	Componente	Pres. Consiglio Com. San Casciano Val di Pesa
Giuseppe Montagna	Componente	Sindaco Comune di Abetone (PT)
Flavio Marzio Morini	Componente	Sindaco Comune di Scansano (GR)
Massimiliano Mugnaini*	Componente	Sindaco Comune di Montemignai (AR)
Fabrizio Neri	Componente	Sindaco Comune di Massa
Nicola Nista	Componente	Sindaco Comune di Collesalveti (LI)
Luciano Pettini	Componente	Pres. Consiglio Com. di Orbetello
Roberto Pianigiani	Componente	Sindaco Comune di Asciano (SI)
Andrea Pieroni	Componente	Pres. Provincia di Pisa
Matteo Renzi	Componente	Pres. Provincia di Firenze
Gianni Resti	Componente	Pres. Consiglio Prov. Siena
Loris Rossetti	Componente	Sindaco Comune di Fivizzano (MS)
Lio Scheggi	Componente	Pres. Provincia di Grosseto
Catalina Schezzini	Componente	Sindaco Comune di Rio nell'Elba (LI)
Mauro Tarchi	Componente	Sindaco Comune di San Giovanni Valdarno (AR)
Fabrizio Tistarelli*	Componente	Sindaco Comune di Campagnatico (GR)
Gianfranco Venturi	Componente	Pres. Provincia di Pistoia

Il Consiglio delle Autonomie locali è coadiuvato, per i profili tecnico-organizzativi, da un Settore di assistenza.

Nel 2007 era così composto:

Marinella Romoli, Dirigente
Iolanda Giusteschi Conti, Funzionaria
Gemma Favilli, Comunicazione
Sabrina Barbieri, Segreteria

B) Disposizioni dello Statuto regionale relative al CAL

Art. 66 "Consiglio delle autonomie locali"

1. Il consiglio delle autonomie locali, istituito con legge presso il consiglio, è l'organo di rappresentanza del sistema degli enti locali della Toscana, con funzioni consultive e di proposta.
2. La legge determina la composizione, i criteri di rappresentanza territoriale e le modalità di costituzione del consiglio delle autonomie locali.
3. Il consiglio delle autonomie locali esprime parere obbligatorio sul bilancio, sugli atti della programmazione regionale, sulle proposte di legge e di regolamento che riguardano l'attribuzione e l'esercizio delle competenze degli enti locali.
4. Gli organi regionali, in caso di parere del consiglio delle autonomie locali contrario o condizionato all'accoglimento di modifiche, lo possono disattendere con motivazione espressa.
5. Il consiglio delle autonomie locali può proporre al presidente della giunta, previa informazione del consiglio, il ricorso alla Corte costituzionale contro le leggi e gli atti aventi forza di legge dello Stato.
6. Le nomine e le designazioni di competenza del sistema degli enti locali di suoi rappresentanti negli

organismi regionali sono attribuite al consiglio delle autonomie locali.

7. La legge assicura al consiglio delle autonomie locali le risorse necessarie allo svolgimento dei suoi compiti e garantisce l'autonomia di funzionamento dell'organo.
8. Il regolamento interno del consiglio delle autonomie locali prevede requisiti di validità delle sedute e delle deliberazioni in armonia con le corrispondenti norme del regolamento interno del consiglio regionale.

Art. 67 "Seduta congiunta"

1. Il consiglio regionale ed il consiglio delle autonomie locali si riuniscono in seduta congiunta almeno una volta l'anno, per l'esame di problemi di comune interesse.
2. I presidenti dei due organi fissano d'intesa l'ordine del giorno.
3. La seduta è presieduta dal presidente del consiglio regionale.

Il Consiglio delle Autonomie Locali è inoltre citato nelle seguenti disposizioni:

Art. 74 "Iniziativa popolare"

1. L'iniziativa popolare delle leggi può essere esercitata da cinquemila elettori della regione, da almeno tre consigli comunali, da ciascun consiglio provinciale, dalla città metropolitana, dal consiglio delle autonomie locali.
2. I promotori sono ammessi all'esame istruttorio della proposta nei modi previsti dal regolamento interno.
3. Il consiglio vota la proposta nel merito non oltre nove mesi dalla presentazione

Art. 79 "Modifica dello Statuto"

1. L'iniziativa per le modifiche statutarie spetta a ciascun consigliere ed alla giunta.
2. Il regolamento del consiglio disciplina le procedure di consultazione del consiglio delle autonomie locali e degli enti e delle organizzazioni rappresentative della società toscana sulle proposte di modifica dello Statuto.
3. Sono inammissibili le proposte di abrogazione totale dello Statuto, senza sostituzione.

C) Principali atti in materia di collaborazione tra Consiglio delle Autonomie locali e Corte dei Conti

Convenzione sulle modalità di collaborazione fra la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Toscana, il Consiglio delle Autonomie per la Toscana e la Regione Toscana in merito all'esercizio della funzione di controllo sulla gestione degli enti autonomi territoriali.

Il giorno 16 del mese di giugno dell'anno 2006 presso la sede della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per la Toscana, in Firenze.

Fra:

- la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per la Toscana, rappresentata dal Presidente **Francesco Battini**;
- il Consiglio delle Autonomie per la Toscana, rappresentato dal Presidente **Marco Romagnoli**;
- la Regione Toscana, rappresentata dal Presidente della Giunta Regionale **Claudio Martini**.

Ricordato che le funzioni di controllo collaborativo affidate alla Corte dei Conti dalla Legge 131 del 2003 sulla sana gestione degli enti autonomi territoriali e sul funzionamento dei controlli interni sono "esclusivamente" finalizzate ad ottimizzare l'azione amministrativa attraverso la segnalazione agli organi collegiali elettivi di eventuali anomalie o disfunzioni gestionali ed al suggerimento delle eventuali misure da adottare nella loro piena autonomia;

Rilevato che nell'ambito del rapporto collaborativo, come sopra enunciato, l'art. 7, comma 8, della stessa legge 131/2003 prevede "ulteriori forme di collaborazione" fra le Sezioni regionali di controllo della Corte, la Regione e il Consiglio delle Autonomie al fine della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa;

Considerato che anche le specificazioni dell'attività di controllo delle Sezioni regionali della Corte da svolgersi con le modalità previste dalla Legge finanziaria

2006, rientrano nell'ambito del rapporto di collaborazione atteso dalla Legge 131/2003 ;

Condiviso da parte dei tre soggetti istituzionali toscani l'interesse pubblico ad un sempre più soddisfacente svolgimento della funzione di controllo della Sezione intesa nei termini sopraindicati, compresa altresì l'attività di espressione di pareri in materia di contabilità pubblica;

Ritenuto, a tal fine, opportuno formalizzare ed implementare i rapporti collaborativi già in atto fra la Sezione regionale della Corte, il Consiglio delle autonomie della Toscana e la Regione Toscana;


Ritenuto in particolare di convenire:

- che il Consiglio delle Autonomie della Toscana sia per la Sezione regionale l'organo di riferimento per la programmazione e le questioni di carattere generale inerenti l'esercizio dei controlli nei confronti degli enti autonomi territoriali della Toscana o per referto estesi a categorie di enti, relativamente a profili settoriali e specifici della gestione, sia per la programmazione di referti, indirizzati al Consiglio stesso;
- che la Regione Toscana, allo scopo di consentire alla Sezione della Corte di svolgere la sua funzione di controllo sugli enti autonomi territoriali sia nei confronti di tutti gli enti che di particolari categorie di essi, metta a disposizione i dati informatici del proprio sistema sulla finanza locale (SIFAL) elaborati in conformità alle esigenze rappresentate dalla stessa Sezione;
- che il Consiglio delle Autonomie possa richiedere alla Sezione regionale di controllo pareri su temi generali di contabilità pubblica di interesse degli enti locali;

Tutto ciò premesso;

SI CONVIENE

1. Il Consiglio delle Autonomie della Toscana è l'organo al quale la Sezione regionale di controllo della Corte fa riferimento per la programmazione e per le questioni di carattere generale inerenti all'esercizio dei controlli sulla regolare e sana gestione finanziaria e sul funzionamento dei controlli interni nei riguardi degli enti autonomi territoriali toscani o per referti inerenti a particolari categorie di essi.
2. In ordine all'attività di controllo di cui al precedente articolo:
 - a) il Consiglio delle Autonomie può indicare alla Sezione regionale della Corte dei Conti profili della gestione degli enti autonomi territoriali da inserire eventualmente nel programma dei con-



controlli annualmente predisposto dalla stessa Sezione;

- b) la Sezione regionale della Corte, qualora abbia svolto il controllo in ordine a problematiche di carattere generale per la totalità degli enti o per parte di essi, ne riferisce annualmente gli esiti al Consiglio delle Autonomie, in una specifica audizione alla quale sono invitate a partecipare le organizzazioni rappresentative degli enti;
- c) la Sezione regionale della Corte, nella stessa audizione, espone al Consiglio delle Autonomie i risultati degli accertamenti effettuati, sulla base delle relazioni sul bilancio di previsione e sul rendiconto degli enti autonomi territoriali rimesse dagli organi di revisione economico-finanziaria, sul rispetto degli obiettivi posti dal patto annuale di stabilità e sul vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119, ultimo comma, della Costituzione, nonché sulla eventuale sussistenza di gravi irregolarità contabili e finanziarie.

3. Il Consiglio delle Autonomie esplica la facoltà di cui alla lett. a) del precedente articolo, entro 30 giorni dall'invio da parte della Sezione regionale della Corte della bozza di programma annuale dell'attività di controllo.

Gli organi della Regione possono partecipare alle audizioni di cui alle lett. b) e c).

4. La richiesta di pareri in materia di contabilità pubblica da parte degli enti autonomi territoriali sono trasmessi alla Sezione regionale della Corte, di norma tramite il Consiglio delle Autonomie che, in ogni caso, è messo a conoscenza dell'invio anche tramite la stessa.

Il Consiglio delle Autonomie valuta l'opportunità di divulgare l'esito del parere emesso dalla Sezione regionale della Corte e da questa trasmesso allo stesso Consiglio, oltre che all'ente richiedente.

Il Consiglio delle Autonomie può richiedere, in via autonoma, pareri su temi generali in materia di contabilità pubblica.

5. La Sezione regionale della Corte invia al Consiglio delle Autonomie l'esito dei controlli effettuati sui singoli enti locali.

6. La Giunta regionale mette a disposizione della Sezione regionale della Corte una griglia di indicatori utili alla valutazione, nel tempo e nello spazio, della gestione finanziaria degli enti.

Il sistema degli indicatori e le sue caratteristiche sono definiti dalla Sezione sulla base degli orientamenti espressi dal Gruppo di esperti nominati dalla Sezione regionale della Corte - di cui fa parte un rappresentante della Giunta regionale e un rappresentante del Consiglio delle Autonomie - e tenendo conto delle

informazioni presenti nella banca dati regionale sulla finanza delle autonomie locali (SIFAL).

7. La Sezione regionale della Corte mette a disposizione della Giunta Regionale i dati finanziari e gestionali, non rilevabili dai certificati di bilancio, desunti dalla medesima sulla base dei questionari annualmente compilati dalle autonomie territoriali toscane su richiesta della stessa.

Risoluzione n. 3 del 05.09.2006.

Attività di collaborazione con la Sezione regionale di controllo per la Toscana della Corte dei Conti, ai sensi della convenzione stipulata il 16 giugno 2006. Richiesta e divulgazione dei pareri: approvazione modalità attuative.

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Premesso

- che con la convenzione stipulata il 16 giugno 2006 - si tratta della CONVENZIONE SULLE MODALITA' DI COLLABORAZIONE FRA LA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI DELLA TOSCANA, IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE PER LA TOSCANA E LA REGIONE TOSCANA IN MERITO ALL'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI CONTROLLO SULLA GESTIONE DEGLI ENTI AUTONOMI TERRITORIALI, di cui alla Risoluzione approvata nella seduta del CdAL del 22 maggio 2006 - la funzione di collaborazione con la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, consistente nel collegamento tra questa ultima e i Comuni, le Province e la Città metropolitana, per la richiesta di pareri in materia di contabilità pubblica ai sensi dell'art. 7 comma 8 della L. 131/2003, risulta grandemente potenziata;
- che, in virtù della Convenzione in questione, il CdAL non solo può ora richiedere direttamente pareri su tematiche di carattere generale in materia di contabilità pubblica (v. art.4 comma terzo della Convenzione), ma può ritenersi abilitato anche a "dar voce a soggettività locali diverse da quelle prese in considerazione dalla legge, come, ad esempio, le Comunità montane o i Consorzi tra Comuni" (cfr. il "considerato" del parere della Sez. regionale di controllo per la Toscana di cui alla del. 3/P depositata il 19 luglio 2006);

Ricordato

- che nella Convenzione si stabilisce inoltre che il Consiglio delle Autonomie locali "valuta l'opportunità di divulgare l'esito del parere emesso dalla Sezione regionale della Corte e da questa trasmesso allo stesso Consiglio, oltre che all'ente richiesto"

(v.art. 4 comma secondo della Convenzione);

- che, ad oggi, le richieste di parere trasmesse dal Presidente del CdAL alla Sezione di controllo della Corte dei Conti, hanno tutte avuto origine da specifiche richieste rivolte dagli enti locali di cui all'art.7 comma 8 della L.131/2003, ad eccezione della richiesta pervenuta dall'UNCCEM Toscana il 10 maggio 2006;

Ritenuto

- di dover approvare specifiche modalità attuative dell'art.4 della Convenzione più volte citata, con riferimento sia alla richiesta dei pareri, sia alla loro divulgazione;

Delibera:

- 1) Di approvare le seguenti modalità attuative per la presentazione delle richieste di parere alla Sezione regionale della Corte dei Conti in materia di contabilità pubblica:
 - a) le richieste di parere in materia di contabilità pubblica, da rivolgere alla Sezione regionale della Corte dei conti, inviate al Consiglio delle Autonomie locali ai sensi dell'art.7 comma 8 della L.131/2003, sono sollecitamente trasmesse alla stessa Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti dal Presidente del CdAL;
 - b) le richieste di parere in materia di contabilità pubblica, che enti locali diversi da quelli previsti dall'art.7 comma 8 della L.131/2003, ovvero associa-

zioni rappresentative degli enti locali, intendano rivolgere alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ai sensi dell'art.4 comma terzo della Convenzione di cui in premessa, sono inviate al Presidente del Consiglio delle Autonomie locali, che, previa verifica della loro riconducibilità a temi generali in materia di contabilità pubblica, le trasmette sollecitamente alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile;

- c) le richieste di parere su temi generali in materia di contabilità pubblica che il CdAL intenda autonomamente avanzare ai sensi del citato art.4 comma terzo della Convenzione, sono trasmesse alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti dal Presidente del CdAL, previa deliberazione del Consiglio.
- 2) Di stabilire che, con riferimento alla divulgazione dei pareri resi dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, gli stessi pareri e le relative richieste siano pubblicizzate attraverso l'inserimento nel sito Internet del Consiglio delle Autonomie locali, salvo che, nel caso di cui al punto 1 lett. a), l'ente richiedente non espliciti la sua contrarietà in tal senso.
- 3) Di trasmettere per opportuna conoscenza il presente atto al Presidente della Sezione regionale di controllo per la Toscana della Corte dei Conti.

Finito di stampare
nel mese di Agosto 2008
da
EDITRICE CERBONE
Tel. 081.8318192